

Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

SOMMARIO

Parte Prima

Principi generali

1. Premessa.
2. Aggiornamento del quadro normativo.
3. Indicazioni operative.
4. Tutela della privacy.
5. Pubblicazione di documenti, informazioni e dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Rapporto con la tutela della privacy.

Parte Seconda

Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 12, 23, 26, 27, 33, 35, e 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. Obblighi di pubblicazione concernenti atti a carattere normativo e atti a carattere amministrativo generale previsti dall'articolo 12.
2. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi previsti dall'articolo 23.
3. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ed elenco dei soggetti beneficiari, previsti dagli articoli 26 e 27.
 - 3.1 Individuazione dell'atto o del presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire.
 - 3.2 Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione.
 - 3.3 Informazioni e documenti da riportare sul sito internet.
 - 3.4 Modalità di attuazione delle norme.
 - 3.5 Superamento della soglia economica di mille euro.

3.6 Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione.

3.7 Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati.

3.8 Decorrenza degli obblighi di pubblicità di atti di concessione.

4. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione previsti dall'art.33.
5. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati previsti dall'articolo 35.
6. Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavoro, servizi e forniture previsti dall'articolo 37.

Parte terza.

Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 18, 22 e 30 del Decreto legislativo n. 33 del 2013 e della Legge Regionale n.1 del 2012. Misure organizzative della Regione per gli adempimenti degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Regione ex art.11, commi 2 e 3 del d.lgs. n.33 del 2013.

1. Premessa
2. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico previsti dall'articolo 14 D. Lgs.. n.33 del 2013 e dall'art.3 della L. R. n.1 del 2012.
3. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza previsti dall'articolo 15 D. Lgs.. n.33 del 2013 e dagli articoli 4 e 7 della L.R. n.1 del 2012.
4. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici previsti dall'articolo 18 D. Lgs.. n.33 del 2013.
 - 4.1 Incarichi conferiti dall'amministrazione.
 - 4.1.1 Attività per le quali sono previsti i c.d. incentivi Merloni.
 - 4.1.2 Attività di difesa legale.
 - 4.2 Autorizzazioni allo svolgimento di attività.
 - 4.2.1 Altre attività professionali.
 - 4.3 Coordinamento dell'articolo 15, comma 1, e l'articolo 18 del D. Lgs.. n.33 del 2013
5. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato previsti dall'art. 22 D. Lgs.. n.33 del 2013 e dall'art. 4 L.R. n.1 del 2012.

6. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio previsti dall'articolo 30 D. Lgs. n.33 del 2013 e dall'art.4 della L.R. n.1 del 2012.
7. Elencazione di atti non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A.V.C.P.

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

C.I.V.I.T.

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche

Codice dei Contratti

D. Lgs.. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Codice in materia di protezione dei dati personali

D. Lgs.. 30 giugno 2003 n.196 .

D.F.P.

Dipartimento della Funzione Pubblica

O.I.V.

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance

P.T.P.C.

Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione

P.T.T.I.

Programma Triennale di trasparenza e Integrità

R.T.I.

Responsabile della trasparenza e dell'Integrità

R.P.C.

Responsabile della prevenzione della corruzione

Regolamento sanzionatorio ANAC del 15 luglio 2015

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Parte Prima

Principi generali

1. *Premessa*

Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza rendono necessario una rivisitazione della precedente direttiva regionale contenente gli indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.n.33/2013 approvata con deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2013 n.1621 approvando una nuova direttiva, quale allegato del PTTI 2016-2018.

La presente direttiva ha lo scopo di ricostruire il quadro normativo degli obblighi di trasparenza e di fornire alcune indicazioni interpretative che recepiscono le linee e gli indirizzi che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Garante per il trattamento dei dati personali hanno emanato per l'attuazione del decreto legislativo n.33 del 2013.

Con il presente atto interpretativo, allegato al Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2016-2018 (PTTI), l'amministrazione sostituisce i contenuti della precedente direttiva contenente gli "indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.n.33/2013" della Giunta Regionale, dell'Assemblea Legislativa e delle relative strutture amministrative.

Il presente provvedimento è rivolto, inoltre, agli Enti Pubblici, Aziende e Agenzie dipendenti dalla Regione in quanto spetta all'amministrazione che vigila e controlla promuovere l'applicazione di detta normativa in ragione dei poteri che esercita sugli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.

Data l'estensione e l'eterogeneità dei soggetti pubblici destinatari della presente direttiva, essa fornisce indicazioni sui contenuti essenziali degli obblighi di trasparenza avendo ben presente che gli adempimenti previsti a seguito delle modifiche normative di cui all'art.11 del predetto decreto legislativo richiedono un adattamento e un coordinamento tra la Regione e la relativa realtà organizzativa del singolo ente controllato o partecipato dalla stessa .

Per quanto riguarda invece gli enti privati controllati, finanziati o partecipati dalla Regione si rinvia agli atti di indirizzo dell'amministrazione contenenti le misure organizzative e gestionali per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da adottare secondo le linee guida emanate con determinazione ANAC 17 giugno 2015 n.8.

A tal fine l'amministrazione ha avviato un percorso per attivare un sistema di monitoraggio e vigilanza sugli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale allo scopo di verificare che le relative gestioni perseguano i principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza , legalità e rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con deliberazione 6 agosto 2015 n.1175 della Giunta regionale è stato approvato l'atto di indirizzo destinato alle società in house per assicurare l'applicazione unitaria ed omogenea della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le attività concernenti il personale, l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori.

Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnici ed organizzativi il presente atto reca altresì indicazioni per assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi da pubblicare secondo le misure organizzative previste nel PTTI 2016-2018 adottato dall'amministrazione regionale con particolare riferimento all'attuazione degli articoli 4, 12, 14, 15, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35, e 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013.

Tali indicazioni riguardano in particolare i principi generali della trasparenza, i limiti agli obblighi di pubblicazione e di trasparenza per i dati personali (art.4), l'ambito soggettivo (art.11), gli obblighi di pubblicazione concernenti atti a carattere normativo e atti a carattere amministrativo generale (art. 12), gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art.14), gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art.15), gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18); gli obblighi di pubblicazione di dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art.22), gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti amministrativi (art.23); gli obblighi di pubblicazione relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art.26); gli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (art.27); gli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art.30); gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art.35) e gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.37).

2. Aggiornamento del quadro normativo.

Come anticipato nelle premesse il quadro normativo degli obblighi di pubblicazione è stato oggetto di rilevanti modifiche alcune delle quali riguardano la disciplina di materie assai complesse che hanno dato luogo a numerose incertezze interpretative solo in parte risolte con successivi atti interpretativi adottati dall' ANAC (linee guida, avvisi e pareri) .

Tra le più rilevanti modifiche in materia di anticorruzione e trasparenza si richiama il D.L.24 giugno 2014 n.90, convertito con legge n.114 del 2014, concernente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. " che all'art.19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

A seguito della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e all'accentramento di dette funzioni ad ANAC è stato modificato l'assetto istituzionale previgente in materia di anticorruzione e trasparenza. Infatti sono state attribuite alla competenza dell'ANAC, oltre al compito di predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), anche la titolarità delle funzioni di vigilanza e controllo sulle pubbliche amministrazioni e su altri enti pubblici e privati obbligati agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 nonché alcune rilevanti competenze connesse al sistema sanzionatorio.

Altre significative modifiche sono state introdotte dal legislatore su specifiche disposizioni

della legge 6 novembre 2012 n.190 concernente ” Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che, conseguentemente, hanno finito col modificare l'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono obblighi di trasparenza. Tra le principali si richiama l'art.24 bis del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, che è intervenuto sull'art.11, comma 2, del D. Lgs.. n.33 del 2013 avente ad oggetto l'“Ambito soggettivo di applicazione”. Con tale modifica è stata estesa l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Per quanto riguarda poi le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, l'articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo – come modificato dall'art.24 bis del d.l. n.90 del 2014 – prevede che ,”in caso di partecipazione non maggioritaria”, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012 n.190.

In ultimo una rilevante modifica al quadro normativo vigente è quella attualmente prevista alla legge 7 agosto 2015 n.124 ” Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche“ che all'art.7 demanda al Governo il compito di adottare, entro sei mesi, nuove disposizioni finalizzate a ridefinire e precisare in generale l'applicazione del decreto legislativo e, in particolare, a risolvere alcune problematiche come, ad esempio, la ridefinizione dell'ambito soggettivo di applicazione, la riduzione e concentrazione di oneri a carico delle PP.AA. , la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione per eliminare duplicazioni mediante la pubblicità totale o parziale di banche dati già in possesso dell'amministrazione.

L'articolo 7 della predetta legge delega al Governo inoltre la ridefinizione di alcuni adempimenti in materia di trasparenza che riguardano fra l'altro la previsioni di alcune misure organizzative, anche ai fini delle valutazioni di risultati, per le pubbliche amministrazioni concernenti:

- 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
- 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
- 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
- 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione.

In attesa che il Governo emani i decreti delegati di cui all'art. 7 della l.n.124 del 2015 l'amministrazione definisce nel presente allegato interpretativo misure utili ad assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dal d.lgs.n.33 del 2013 secondo le misure organizzative e gestionali definite dal PTTI 2016-2018. Tale atto viene adottato in un contesto in evoluzione che sarà probabilmente oggetto di successive modifiche ed integrazioni. Nella prospettiva indicata le misure e gli indirizzi interpretativi previsti nel presente allegato sono applicati in attuazione degli

adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al d.lgsn.33 del 2013 secondo le linee interpretative fornite dall'ANAC e secondo i principi e i limiti fissati dal Garante per la protezione dei dati personali nelle "linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"(deliberazione n.243 del 15 maggio 2014).

3.Indicazioni operative

Il presente atto sostituisce la precedente direttiva regionale n.1621 del 2013 contenente gli indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 ed ha lo scopo di favorire l'attuazione uniforme da parte di tutte le Direzioni regionali degli obblighi di trasparenza recati in particolare dagli articoli 4, 12, 14, 15, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35 e 37 del citato decreto legislativo, individuando indirizzi interpretativi diretti ad illustrare le principali criticità applicative delle disposizioni.

Nel presente atto sono definiti inoltre alcuni aspetti informatici relativi alla modalità di attuazione del D. Lgs.. n. 33 del 2013 che coinvolgono anche settori tecnici dell'amministrazione.

Si è inoltre data, quando possibile, un'interpretazione di quanto previsto all'art. 8 comma 1 del D. Lgs.. n.33 del 2013, in merito alla tempestività della pubblicazione, specialmente in riferimento a elenchi e documenti particolarmente voluminosi. Resta inteso che tutte le pubblicazioni dovranno essere realizzate in modo da rendere evidente la data di ultimo aggiornamento, anche in caso di utilizzo di porzioni dei documenti pubblicati.

Importo economico preso a base di riferimento

Si evidenzia infine, con riferimento all'importo economico che, ad esclusione delle fattispecie rientranti nell'art 26 dove risulta espressamente previsto il limite superiore a mille euro, quale soglia obbligata per la pubblicazione del provvedimento di concessione del vantaggio economico riconosciuto, per tutti gli adempimenti rientranti negli altri articoli la mancata indicazione di un limite di importo comporta l'obbligo della pubblicazione indipendentemente dal valore economico dell'importo previsto nei provvedimenti amministrativi.

Responsabile del Procedimento

Al fine di assicurare il più efficace svolgimento degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Regione si precisa che la pubblicazione di cui al D. Lgs.. n.33 del 2013 costituisce parte del procedimento amministrativo che rientra tra i compiti dei singoli responsabili di procedimento ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo ex art.2 comma 9 bis della L. n.241/1990.

Considerata l'ampiezza e la delicatezza delle attribuzioni anzidette si richiama l'attenzione dei singoli responsabili di procedimento sul rispetto dei tempi e sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza atteso che l'attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutte le Direzioni generali, rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni dei Direttori generali e della performance individuale del dirigente e del responsabile di procedimento.

La violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione obbligatoria di documenti, dati

e informazioni è inoltre fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio.

Ai sensi dell'art.43, comma 3, del D. Lgs. n.33 del 2013 i dirigenti responsabili degli uffici sono pertanto tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione secondo le modalità e le specifiche tecniche previste all'Allegato A del D. Lgs. n.33 del 2013. Al riguardo si richiama l'attenzione dei responsabili del procedimento al rispetto degli adempimenti anzidetti atteso che l'attuazione degli obblighi di trasparenza integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione a norma dell'art.117 secondo comma lett. m) della Costituzione e costituisce attuazione della norma sul coordinamento informativo statistico e informatico dell'amministrazione di cui all'art 117 secondo comma lett. r) della Costituzione

Al riguardo si rileva che l'art 6 della L. n.241 del 1990 al comma 1 lett. d) prevede fra i compiti del Responsabile del Procedimento il seguente: "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti". A tale normativa fa riferimento anche l'art.12 della L. R. n.32 del 1993 ("Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso") quando afferma che il responsabile del procedimento amministrativo "... svolge i compiti previsti dall'art.6 della L. n.241 del 1990.

Resta fermo che ai sensi dell'art 43, commi 4 e 5, del D. Lgs. n.33 del 2013 l'eventuale omissione o incompletezza nell'assolvere agli obblighi di pubblicazione è rilevata dal Responsabile della Trasparenza che controlla e assicura la regolare attuazione degli obblighi di trasparenza e dell'accesso civico.

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 - relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo"- in attesa di formale adozione da parte della Regione delle modalità di individuazione di tale figura all'interno dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al Direttore Generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera h) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43. Riguardo agli atti di competenza dei direttori generali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa si applica l'articolo 42 di detta legge regionale che prevede il potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia nell'adempimento degli atti.

4. Tutela della privacy

Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza hanno inoltre reso necessario un *intervento* del Garante per la protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013 volto ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia nei limiti fissati dal Codice di protezione dei dati personali . Con deliberazione del Garante 15 maggio 2014 n.243 sono state approvate le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali , contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati."

Con tale provvedimento il Garante per la protezione dei dati personali ha definito il quadro unitario di misure volte ad adottare le cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti destinatari delle norme vigenti, sono tenute ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Le linee guida contengono inoltre indicazioni utili per le pubbliche

amministrazioni e per gli altri soggetti obbligati all'applicazione del D. Lgs. n.33 del 2013 nei casi in cui la pubblicazione e la diffusione di dati, informazione e documenti comportino il trattamento di dati personali. In tale contesto i soggetti obbligati sono chiamati a verificare, caso per caso, se sussistono i presupposti per la pubblicazione dei dati personali e laddove ricorre l'obbligo di pubblicazione devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "principio di necessità" di cui all'art.3, comma 1, del Codice).

Anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti e documenti previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere intelleggibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art.4 comma 4 del D. Lgs. n.33 del 2013).

Alla luce delle anzidette considerazioni è consentita la diffusione dei dati personali laddove in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art.11, comma, lett.d), del Codice).

L'Amministrazione regionale procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 4 commi 1 lett. d) ed e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Inoltre, in applicazione dell'art 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 2013 l'amministrazione non procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

5.Pubblicazione di documenti, informazioni e dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4, comma 3.Rapporto con la tutela della privacy.

Come detto, il legislatore delegato ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo tipologie di provvedimenti, documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente e stabilendo che l'inadempimento di tale obbligo comporta responsabilità a vario titolo in capo alle Amministrazioni pubbliche nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari e amministrativo-contabili.

Nell'art. 4 del D. Lgs. n. 33 del 2013, dedicato ai "Limiti alla trasparenza", è stata inoltre prevista per le Amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre la diffusione e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che esse non hanno l'obbligo legale di pubblicare – fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge – procedendo però alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (comma 3).

Il legislatore ha previsto infatti la possibilità di estendere anche ad altri ambiti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i limiti

derivanti dalla tutela di interessi pubblici rilevanti come, ad esempio, i limiti derivanti dalla titolarità di un diritto personale (diritto alla privacy di dati sensibili) ovvero di un diritto patrimoniale (diritto di privativa industriale) .

La diffusione da parte dell'amministrazione di dati e informazioni è soggetta alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni previste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissate dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia. Al riguardo si osserva che laddove la pubblicazione comporti un trattamento di dati personali, l'amministrazione deve opportunamente contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza , all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Le pubbliche amministrazioni non sono “ libere di diffondere “ dati personali” ulteriori, non individuati dal D. Lgs.. n.33 del 2013 o da altra specifica disposizione di legge o regolamento.

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo “ procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente esistenti”.

La Regione ritiene opportuno garantire un livello di trasparenza e a tal fine si avvale della facoltà prevista dal citato articolo 4 comma 3 del D. Lgs.. n.33 del 2013 di disporre la diffusione e la pubblicazione di dati, informazioni e documenti non previsti obbligatoriamente dalla legge o regolamento; nel presente documento sono pertanto esplicitate alcune indicazioni interpretative ed operative necessarie a tale scopo.

In particolare, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, il Responsabile per la Trasparenza con proprio atto può disporre la pubblicazione a cadenza annuale di informazioni concernenti i seguenti atti:

- a) Monitoraggio dei dati pubblicati;
- b) informazioni e documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa ai sensi dell'art.3, comma 2, della l.r. 1 del 2012;
- c) elenco mensile degli assegni vitalizi erogati ai titolari di cariche elettive;
- d) Atti amministrativi della Giunta Regionale, decreti del Presidente e degli assessori della Giunta Regionale, atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa e determinazioni dirigenziali la cui pubblicazione non è richiesta ai sensi del D. Lgs.. n.33 del 2013;
- e) finanziamenti regionali a progetti e ad attività la cui attribuzione non è predeterminata da atti di carattere generale dell'amministrazione che fissa criteri e modalità;
- f) liquidazioni di somme per importi superiori ad un milione di euro che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo specifiche disposizioni del decreto legislativo n.33 del 2013.

In ordine ai dati di cui alla lettera a) si precisa che vengono pubblicati nella sottosezione " altri contenuti" gli esiti del monitoraggio dei dati pubblicati sulla base di controlli a campione svolti dai Responsabili della trasparenza. Trattasi di informazioni relativi agli esiti del monitoraggio svolto dai Responsabili della trasparenza sulla base di controlli a campione, per verificare completezza, aggiornamento e precisione dei dati oggetto di pubblicazione.

In ordine ai dati di cui alla lettere b) si precisa che vengono pubblicati in tale sottosezione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 1/2012 i dati relativi ai

titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa in organi di 2° grado come gli eletti presso il Corecom, il Difensore civico e il Garante per l'infanzia.

In ordine ai dati di cui alla lettera c) si precisa che vengono pubblicati i dati relativi ai vitalizi erogati mensilmente. Trattasi di dati che l'Amministrazione considera rilevanti ai fini della trasparenza e che pubblica in forma aggregata, da non associare al nominativo del destinatario.

La Responsabilità della pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere b) e c) è del Direttore generale dell'Assemblea legislativa.

In ordine ai dati di cui alla lettera d) si precisa che sono pubblicate le delibere degli organi di indirizzo politico della Giunta regionale, i decreti del Presidente e degli assessori della Giunta Regionale, gli atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa e le determinazioni dirigenziali la cui pubblicazione non è richiesta ai sensi del D. Lgs. n.33 del 2013. La pubblicazione in tale sottosezione viene realizzata mediante link di collegamento sul sito istituzionale ER nella home 'entra in Regione' – "Atti della Giunta e dell'Assemblea Legislativa".

In ordine ai dati di cui alla lettera e) si specifica che in tale contesto rientrano anche i finanziamenti erogati a titolo di "provista finanziaria" come sarà più oltre specificato al paragrafo 3 Parte seconda, del presente allegato interpretativo. Questi rapporti si distinguono dai procedimenti di concessione di contributi e sussidi - di cui tratteremo in dettaglio più avanti – perché in tali fattispecie la Regione non è amministrazione procedente all'individuazione dei beneficiari della concessione del contributi ma si limita al mero trasferimento di fondi ad altro ente pubblico per la realizzazione di finalità istituzionali. A titolo meramente esemplificativo si richiamano i trasferimenti di risorse del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che la Regione eroga alle Università per il finanziamento dei contratti aggiuntivi a quelli statali per le scuole di specializzazione medica. Sulla base di una ricognizione dei bisogni formativi della professione medica e della relativa ripartizione dei contratti di formazione il Ministro della Sanità, sentito il M.I.U.R., definisce la percentuale di fabbisogni professionali nazionali e autorizza il finanziamento a contratti aggiuntivi da finanziare con fondi del SSR. All'assegnazione dei contratti provvedono le Università che individuano i beneficiari previa selezione e valutazione dei candidati.

In ordine ai dati di cui alla lettera f) si precisa che l'amministrazione pubblica anche gli atti di impegno e liquidazione di finanziamenti superiori ad 1 milione di euro ad enti pubblici e privati che non siano già stati pubblicati in altra sotto sezione del sito Amministrazione trasparente.

La Responsabilità della pubblicazione è in capo al Direttore generale competente all'attività ovvero al progetto da realizzare.

Dalle pubblicazione suindicate vanno altresì distinte le pubblicazioni a cui la Regione provvede in attuazione di previsione normative contenute in leggi diverse dal D. Lgs. n.33 del 2013 e che non trovano una collocazione specifica nelle sottosezioni di Amministrazione trasparente. In applicazione della deliberazione Civit n.50 del 2013 è stata prevista nel PTTI la pubblicazione con cadenza annuale di informazioni e dati concernenti i seguenti elementi:

Prevenzione della corruzione nella Regione Emilia-Romagna

Accesso civico

Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati riutilizzabili

Open data

Comunicazioni e avvisi

Urp

La Regione provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni istituendo apposite sottosezioni di 1° livello denominate “ Altri contenuti- Corruzione”, Altri contenuti-Accesso civico”, Altri contenuti- Accessibilità a catalogo di dati, metadati e banche dati.

Parte Seconda

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 12 ,23, 26, 27, 33, 35 e 37 del D. Lgs.. n. 33 del 2013.

1. *Obblighi di pubblicazione degli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale ai sensi dell'articolo 12.*

L'art. 12 del D. Lgs.. n. 33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art.12	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Atti di carattere normativo	Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Statuto , leggi regionali e regolamenti regionali.	La mancata o incompleta pubblicazione degli atti a carattere normativo costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.. Per la Regione Emilia Romagna l'attuazione di questa normativa è garantita dai sistemi di pubblicazione sul BURERT.
E' data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “ Demetra” che contiene i riferimenti a “Normativa” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.			
Atti di carattere amministrativo generale	Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Provvedimenti amministrativi contenenti direttive, circolari, istruzioni, programmi e ogni atti che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'amministrazione regionale o dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse.	La mancata pubblicazione o incompleta pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
<p>Ai responsabili della pubblicazione viene data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente. I soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono l'Assemblea Legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali, ciascuno per il proprio ambito di competenza.</p> <p>E' data attuazione agli obblighi di pubblicazione in due distinti elenchi a seconda che gli atti di carattere amministrativo generale siano stati emanati dalla Giunta Regionale ovvero dall'Assemblea Legislativa.</p>			

Ambito di applicazione

La disposizione si applica agli atti a carattere normativo e a carattere amministrativo generale adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione secondo le modalità di seguito indicate.

Atti a carattere normativo

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti a carattere normativo di cui al primo capoverso del l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 – “riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi le leggi statali e regionali che disciplinano l'organizzazione, regolamentano funzioni e attività della Regione.

In particolare l'art.12 (rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”) prevede, al comma 1, che “*Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.*”.

Per le Regioni, questa disposizione trova poi una specificazione nel comma 2 di detto articolo: “*Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.*”. A questi obblighi risulta già data attuazione sul sito “Amministrazione trasparente” sia mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto e le leggi regionali – alla banca dati “Demetra” (la quale contiene i riferimenti a “Normativa” per le leggi dello Stato), sia mediante la pubblicazione dei principali atti amministrativi che regolano l'attività dell'ente. Avuto poi riguardo a “gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati” degli Statuti e delle norme regionali la Regione adempie all'obbligo in quanto, nel curare le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a *Demetra*, assicura anche il loro aggiornamento automatico.

Modalità di attuazione

E' data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “Demetra” che contiene i riferimenti a “Normativa” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.

Atti a carattere amministrativo generale

Per quanto riguarda invece gli atti a carattere amministrativo generale gli adempimenti in materia di trasparenza riguardano una categoria più ampia rispetto a quella anzidetta.

Il citato comma 1 dell'articolo 12 prevede, infatti, al secondo capoverso, un obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi a carattere generale disponendo che: “*Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano*

disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.” Con tale disposizione si è voluto riassumere tutta una serie di atti, già menzionati nel previgente comma 1 dell’articolo 26 della legge n. 241 del 1990. Per tali categorie di atti non esiste un link di collegamento ad una banca dati web regionale, per cui occorre definire specifiche modalità di pubblicazione che verranno meglio definite successivamente.

Nella sostanza, gli atti che vengono in considerazione paiono essere quelli di carattere generale contenenti: direttive, circolari, istruzioni (in generale atti che dettano un indirizzo, lasciando margini di discrezionalità, ovvero una interpretazione), ovvero “programmi”. Tali atti sono rilevanti in quanto riguardino l’organizzazione, le funzioni o gli obiettivi dell’ente.

Gli organi coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono **l’Assemblea Legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali**, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

Tra i soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere normativo ai sensi del Programma triennale per la trasparenza rientrano **anche le gestioni commissariali**, ivi inclusa quella relativa al commissario delegato alla ricostruzione del sisma 2012, nonché il **sistema delle “Agenzie regionali”** che tale Programma individua: l’Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), l’Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE), Agenzia regionale per il lavoro e l’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN). Tali soggetti pubblicano sul proprio sito istituzionale “Amministrazione trasparente” i riferimenti normativi alle norme di legge statale, agli Statuti e alle norme di legge regionali di relativa competenza che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività di competenza.

Ai fini della corretta attuazione di tale disposizione le Direzioni generali e gli altri soggetti emananti, devono segnalare la presenza di atti di tale natura al fine di una loro pubblicazione (anche mediante apposito link), nonché curare che le Agenzie e gli altri soggetti titolari di un proprio sito “Amministrazione trasparente” abbiano ottemperato agli obblighi.

Sulla base del Programma triennale per la trasparenza, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti amministrativi generali si deve provvedere alla pubblicazione raggruppando in maniera distinta. Per la precisione, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono pubblicare nel sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, dentro la sotto-sezione livello 2 (“disposizioni generali”) dedicato ad “atti amministrativi generali”, gli atti generali in due distinti elenchi, a seconda che siano atti adottati dall’Assemblea legislativa ovvero dalla Giunta regionale.

Per completezza della trattazione, sono da ricomprendere nell’ambito degli atti amministrativi generali **anche alcuni atti adottati dai Direttori generali** (dell’Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale) quali quelli aventi ad oggetto atti generali di indirizzo e di regolazione ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna). La competenza dei Direttori generali ad adottare detti atti è prevista anche nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 2008 avente ad oggetto “indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”.

Pertanto **tutti i provvedimenti contenenti direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse, devono essere tempestivamente**

comunicati al responsabile della pubblicazione. Tale responsabile è individuato dal programma triennale per la trasparenza come segue:

- per gli atti della Giunta regionale e delle proprie strutture organizzative, nel Responsabile del Servizio *Affari legislativi e qualità dei processi normativi*;
- per gli atti dell'Assemblea legislativa e delle proprie strutture organizzative, in via generale, nel Direttore generale dell'Assemblea e, con specifico riferimento agli “estremi e testi ufficiali dello Statuto e delle norme di legge regionale che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività”, nel Responsabile del Servizio *Segreteria e Affari legislativi dell'Assemblea medesima*.

Per garantire il regolare flusso informativo di tali atti amministrativi generali dalle strutture coinvolte al responsabile della pubblicazione, occorre che, prima della pubblicazione di tali atti sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”, il responsabile verifichi l'attinenza di tali atti rispetto a quanto richiesto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Tale trasmissione deve essere effettuata sia con riguardo agli atti futuri, sia con riguardo agli altri atti di cui all'articolo 12 adottati a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 33 del 2013 (20 aprile 2013).

Nella sottosezione livello 2 "atti generali" sono pubblicati il Codice disciplinare e il Codice di condotta, inteso come Codice di Comportamento. La responsabilità della pubblicazione è in capo al Direttore Generale Organizzazione in cui è incardinato l'Ufficio Procedimenti disciplinari.

Modalità di attuazione

I soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono l'Assemblea Legislativa, la Giunta regionale e i relativi Direttori generali ciascuno per il proprio ambito di competenza.

E' data attuazione agli obblighi di pubblicazione degli atti a carattere amministrativo generale in due distinti elenchi a seconda che gli atti di carattere amministrativo generale siano stati emanati dalla Giunta Regionale ovvero dall'Assemblea Legislativa.

Le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa danno tempestiva comunicazione ai responsabili della pubblicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale .

2. *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 23.*

L'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art.23	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti organi di indirizzo politico	Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Provvedimenti finali dei procedimenti di cui all'art 23 comma 1. Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e altre amministrazioni pubbliche	La mancata pubblicazione dei provvedimenti non incide sulla validità e l'efficacia dell'atto. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
Per ciascuno dei provvedimenti pubblicare dati e informazioni relativi a: 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi riferiti ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento			
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	La mancata pubblicazione dei provvedimenti non incide sulla validità e l'efficacia dell'atto. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
Per ciascuno dei provvedimenti pubblicare dati e informazioni relativi a: 1) contenuto			

- | |
|---|
| 2) oggetto
3) eventuale spesa prevista
4) estremi riferiti ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
|---|

Ambito di applicazione

La disposizione si applica alle tipologie di provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione dell'Ente secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. a) dell'articolo 23 - "atti di autorizzazione e concessione" - si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti che costituiscono titolo per l'attribuzione di diritti o poteri che ampliano la sfera giuridica dei soggetti.

Per autorizzazione si intende l'atto dell'Amministrazione che rimuove gli impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri di cui il privato è titolare ovvero all'esercizio di una pubblica potestà.

Per concessione si intende l'atto con il quale l'Amministrazione attribuisce ai destinatari diritti o facoltà di pertinenza dell'autorità concedente.

In tale categoria si ricomprendono, ad esempio, le concessioni di beni demaniali e le concessioni di servizi di tesoreria che l'amministrazione, di norma, concede mediante procedure ad evidenza pubblica volte ad individuare il concessionario in possesso di adeguati mezzi tecnici ed economici.

Si precisa che nella tipologia di atti della lettera a) non rientrano quelli meramente interni rilasciati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente con la Regione.

Per analogia con le altre fattispecie ampliative della sfera giuridica dei soggetti previsti dall'art.23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n.33 del 2013 sono pubblicati altresì gli atti di riconoscimento delle persone giuridiche private adottati ai sensi della legge regionale n.37 del 2001.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) dell'articolo 23 - "scelta del contraente" - si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto appalti di acquisizioni di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di lavori anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall'amministrazione.

In tale ambito rientrano le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione definitiva a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di appalto pubblico.

Nel caso di affidamento di un appalto con procedure negoziate ovvero con procedure in economia si procede ugualmente alla pubblicazione della determina dirigenziale con cui viene individuato il contraente della fornitura del bene e del servizio ovvero dell'affidatario dei lavori pubblici.

Nella tipologia degli atti di cui all'art 23, comma 1, lett. b) sono ricompresi anche i provvedimenti finali relativi ai procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie a seguito di bandi per la raccolta di manifestazioni di interesse ovvero per gli inviti a presentare progetti (concorso di idee). Nell'ambito di applicazione della norma non rientrano i provvedimenti che sono già oggetto di pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs..n33 del 2013 in materia di provvedimenti di concessione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici. Sono da pubblicare nella sezione "scelta del contraente", ad esempio, i provvedimenti finali che approvano le

graduatorie per la selezione di progetti a seguito di bando per la raccolta di manifestazione di interesse.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. c) – “concorsi e prove selettive” – i documenti, le informazioni e i dati già esistenti nel sito istituzionale della Regione saranno organizzati secondo le specifiche previste nell’articolo 23 e le regole tecniche di cui all’allegato A del D. Lgs. n. 33 del 2013. Al fine di assicurare una tempestiva informazione e la trasparenza di tutti i processi selettivi, il contenuto dispositivo degli atti finali verrà pubblicato, a seguito dell’adozione, sull’apposita sezione del sito Amministrazione trasparente

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) – “accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni” – appare indubbio il rinvio alla categoria di atti di cui all’art. 11 (per gli accordi con i privati) e all’art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della L. n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la Pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

In ordine agli accordi tra pubblica amministrazione e i privati si ricorda che l’articolo 1 comma 47 della L. n.190 del 2012 ha integrato e modificato l’art 11, comma 3, della L. n. 241 del 1990 come segue:

“Gli accordi previsti al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’art 3 della L.n.241 del 1990.”

Tra gli accordi stipulati dall’amministrazione, da pubblicare ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche i protocolli d’intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, oltre agli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, cc. 16 e 32, della legge n. 190/2012, e all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.(orientamento ANAC 2014 n 31)

Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all’art. 39 e all’art. 41 del D. Lgs.. n. 33 del 2013, aventi ad oggetto rispettivamente la “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” e la “Trasparenza del servizio sanitario nazionale” (che prevedono specifici obblighi di pubblicazione), che concernono fattispecie di cd. “programmazione negoziata” tra la Pubblica amministrazione e i privati.

Per quanto riguarda “gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 15 della L. n. 241 del 1990 si rinvia alla nozione di “pubbliche amministrazioni” definita nell’art. 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Tra gli accordi sostitutivi di cui all’art.23, comma 1, lett. d) del D. Lgs.. n.33 del 2013 rientrano anche i provvedimenti di programmazione operativa adottati dalla Regione in attuazione degli

accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti col Governo per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. Trattasi di strumenti di programmazione operativa che consentono di dare immediato avvio agli investimenti in specifici settori e aree di intervento a cui sono allegati specifici allegati tecnici in cui si dà atto della coerenza delle scelte con i principali strumenti in atto sul territorio. Nell'Accordo di programma quadro sono inoltre indicate le risorse ordinarie, nazionali e comunitarie necessarie alla realizzazione degli interventi.

Modalità di attuazione (comma 2)

La pubblicazione deve avvenire in elenchi semestrali distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti elencati al comma 1. Il comma 2 dell'art.23 così individua i dati e le informazioni che debbono essere pubblicati per ciascun atto contenuto nell'elenco:

- il contenuto;
- l'oggetto;
- l'eventuale spesa prevista;
- gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

In merito ai "principali documenti contenuti nel fascicolo", si ritiene che tale locuzione indichi i documenti dai quali si evince la motivazione del provvedimento finale che si trovano citati nelle premesse dell'atto (oltre ad essere contenuti nel fascicolo relativo al procedimento). La pubblicazione deve in ogni caso essere limitata agli estremi identificativi dei 5 atti o documenti ritenuti più significativi.

Il comma 2 dell'articolo 23 prevede inoltre che la pubblicazione avvenga in forma di "scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto". Al fine di coordinare le previsioni dei due commi dell'articolo 23, si dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro 1 mese da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti adottati nel semestre precedente con le relative schede prodotte dal sistema informatico.

La predisposizione della "scheda sintetica" sarà realizzata secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite dal Servizio sistema informativo – informatico regionale.

3. *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ed elenco dei soggetti beneficiari, previsti dagli articoli 26 e 27.*

L'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art. 26	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Pubblicazione tempestiva	<p><u>Criteri e modalità</u> cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari</p>	La pubblicazione dei criteri e modalità ai sensi dell'art.12 della L.n.241/90 costituisce presupposto di legittimità dell'attività amministrativa
		<p><u>Atti di concessione</u> Per ciascun provvedimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario; 2) importo del vantaggio economico corrisposto; 3) norma o titolo a base dell'attribuzione; 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo; 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 6) link al progetto 7) link al curriculum del soggetto selezionato 	La pubblicazione dell'atto costituisce condizione legale per l'acquisizione dell'efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario

L'articolo 26 (rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e che di seguito sarà citato come articolo 26) individua gli atti soggetti a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, gli effetti della pubblicazione, nonché della sua omissione, incompletezza o ritardo, e i casi di esclusione per i dati identificativi delle persone fisiche.

L’articolo 27 (rubricato “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari e che di seguito sarà citato come articolo 27) individua invece le informazioni da pubblicare.

Definizione dell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme.

Art. 26, comma 1. Criteri e modalità.

Il comma 1 dell’articolo 26 introduce oggi l’obbligo di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni precedenti devono attenersi per l’erogazione di ~~di detti~~ contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici, in una sotto-sezione di 2° livello del sito “Amministrazione Trasparente.”

Ne deriva che i provvedimenti amministrativi (delibere dell’Assemblea legislativa o della Giunta Regionale) predisposte per l’approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo-contabili per l’erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l’attività amministrativa.

Nel caso in cui gli atti che determinano i criteri e modalità per la concessione di contributi siano adottati da amministrazione diversa – bandi e avvisi comunitari e statali – non è necessario pubblicare questi atti. Gli atti di fonte comunitaria o nazionale che contengono i criteri e le modalità non rientrano nel novero degli atti da pubblicare obbligatoriamente ai sensi dell’art.26, comma 1, del d. l.gs. n.33 del 2013 dal momento che l’obbligo di pubblicazione di questi atti è stato già adempiuto dai soggetti che hanno adottato gli atti.

Articoli 26, comma 2, e 27. Atti di concessione

Al comma 2 dell’art 26 è disciplinato invece l’obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l’ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

Ambito soggettivo: solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della L. n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un “vantaggio economico” riconducibile all’articolo 12 della L. n. 241 del 1990. La locuzione “vantaggio economico” deve intendersi riferita a qualunque

attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Vi sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il pubblico ha interesse);
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall' UE e dallo Stato.

Si ritiene invece che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione. L'articolo 12 della L. n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; tale formulazione, pur molto ampia, sembra comunque non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici.

Si ritiene altresì che siano esclusi i meri trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione.

Le fattispecie non risultano, infatti, attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.26 e 27; tuttavia le informazioni, i dati relativi alle somme attribuite dalla Regione a favore di Enti Pubblici vigilati o di Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché di partecipazioni in società di diritto privato dovranno essere pubblicate secondo le modalità indicate nel presente documento ai sensi degli articoli 11 e 22 del D. Lgs. n.33 del 2013. Come è noto l'art.11 del predetto decreto legislativo, come modificato dall'art.24 bis del d. l. n. 90 del 2014. convertito in legge n.114 del 2014 , ha esteso la disciplina in materia di trasparenza agli enti di diritto privato in controllo pubblico e ha sottoposto ad un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via non maggioritaria.

L'art.11, comma 2, lettera b) dispone, infatti, che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea" anche agli enti in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione dei servizi pubblici.

Saranno più avanti (vedi Parte III paragrafo 5 del presente allegato) fornite indicazioni interpretative di carattere generale per l'adeguamento delle misure stabilite in materia di trasparenza dalle linee guida emanate da ANAC con determinazione 17 giugno 2015 n.8 in ragione del legame organizzativo, funzionale o finanziario e del potere di vigilanza che la Regione esercita su tali enti.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

- i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nel

sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni di primo livello “consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013. L’ente pubblicherà gli atti di conferimento di incarichi ex art 12 della L.R. n.43/2001 e dell’art.4 della L.R.n.1 del 12;

- Le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs.. n.33 del 2013 e dell’art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 le somme liquidate dall’Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all’attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello” Bandi di gara e contratti” del sito Amministrazione trasparente”;
- Gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che – come detto – trovano invece disciplina all’articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del D. Lgs.. n. 33 del 2013, relative, ad esempio, alla trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41);
- I pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti dal D. Lgs.. n.33 del 2013 agli art. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- Le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni - eventualmente stanziare dalla Regione o dallo Stato - a copertura di contributi per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

- i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio l’art.14 comma 1 l lett.c) del D. Lgs.. n.33 del 2013 prevede l’obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;
- risarcimenti di danni e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico da pubblicare ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
- l’attribuzione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale;
- L’accreditamento di soggetti. Si osserva al riguardo che i provvedimenti di accreditamento sono atti amministrativi aventi natura autorizzatoria e non concessoria. A titolo

esemplificativo si richiamano i provvedimenti amministrativi a favore delle strutture ospedaliere private accreditate per la fornitura di prestazioni ospedaliere. La pubblicazione di questi provvedimenti avviene con cadenza semestrale in elenchi secondo le modalità specificatamente previste dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013. Si rileva inoltre che l'art 41, comma 4, del d.lgs. n.33/2013 prevede l'obbligo di pubblicare con cadenza annuale l'elenco delle strutture private accreditate e gli accordi intercorsi tra la Regione e le strutture private accreditate per la fornitura del servizio sanitario.

Ambito soggettivo : atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati

3.1 Individuazione dell'atto o del presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire.

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai "criteri e modalità" e agli "Atti di concessione".

Nella prima sottosezione si pubblicheranno i criteri e modalità cui l'Amministrazione si attiene per la concessione dei provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241 del 1990; nella seconda sezione si pubblicheranno le informazioni, i dati e il testo integrale dell'atto di concessione.

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare solo l'atto amministrativo adottato dalla Regione che predetermina i criteri e le modalità di concessione (avviso, bando, ecc.). Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n.33 del 2013 la pubblicazione di tali atti è tempestiva a garanzia dell'accessibilità totale e trasparenza delle informazioni pubblicate. Sarebbe auspicabile che detta pubblicazione avvenga nell'immediatezza dell'adozione degli atti e comunque in data anteriore al termine iniziale del procedimento di presentazione delle istanze per accedere alla concessione dei contributi, sussidi ed altri vantaggi economici. Il responsabile del procedimento dovrà autorizzare la pubblicazione dell'avviso o bando successivamente al consolidamento del provvedimento nella sottosezione "criteri e modalità".

In ogni caso, se è prevista la pubblicazione dell'atto sul BURERT, è necessario attendere tale pubblicazione prima di procedere a quella sul sito Amministrazione trasparente.

Nel caso in cui i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 26 siano contenuti in un atto normativo regionale (legge o regolamento) occorrerà aspettare, prima della pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, i termini di *vacatio legis* per la sua entrata in vigore. Tuttavia, si sottolinea che l'atto normativo deve essere pubblicato solo nel caso in cui non vi siano successivi atti amministrativi regionali (delibere di Giunta o Assemblea) con i quali vengono ulteriormente specificati i criteri e le modalità di attribuzione del vantaggio. Infatti, in questo caso, va pubblicato l'atto amministrativo e non l'atto normativo.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell'atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai

sensi dell'articolo 27, comma 1, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo anzidetto.

3.2 Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33 del 2013 è definito dall'art. 11, che stabilisce che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165., ovvero:

“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Rispetto all'ambito soggettivo di applicazione si deve rilevare che sono intervenute importanti modifiche normative che hanno esteso anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, alle società ed altri enti privati in controllo pubblico la disciplina degli obblighi di informazioni previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013. Anche tali enti sono tenuti ad adottare un Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità, a nominare un Responsabile della Trasparenza e ad istituire una sezione Amministrazione trasparente per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti per le attività di pubblico interesse svolte.

Come noto l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione è stato oggetto anche di un atto interpretativo dell'ANAC che con determinazione 17 giugno 2015 n.8 ha emanato le “linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti controllati”

Per quanto riguarda gli enti privati in controllo della Regione e gli enti pubblici economici l'amministrazione ha avviato un percorso separato per verificare la gestione di tali enti secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità.

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale, si rileva che l'articolo 6 della L.n. 241 del 1990 al comma 1, lettera d) prevede fra i compiti del responsabile del procedimento il seguente: “cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti”. A tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della L.R. n. 32 del 1993 (“Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso”) quando afferma che il responsabile del procedimento “... svolge i compiti previsti dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Resta fermo che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 l'eventuale “omissione o incompletezza” della pubblicazione “è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità, disciplinare, amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico”. Ne consegue che, qualora la figura del responsabile del procedimento non coincida con quella di chi adotta l'atto, permane comunque la ulteriore responsabilità sopra indicata sul dirigente o sull'organo di controllo per non avere

rilevato l'omissione o l'incompletezza della pubblicazione.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione può essere rilevata anche dal destinatario della prevista concessione e da chiunque altro abbia interesse anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

3.3 Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l'articolo 27 così elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si precisa quanto segue:

- con riferimento alla lett.a) per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- con riferimento alla lett.b) per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di soddisfare la condizione prevista nella fattispecie in esame sarà necessario procedere sia alla pubblicazione del provvedimento di concessione con il relativo importo, sia delle risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione, sia infine degli atti eventuali che modificano l'importo iniziale riconosciuto per garantire l'aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. La data di pubblicazione dell'atto di concessione è l'elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni superiori a mille euro. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse;
- con riferimento alla lett.c) per "norma o titolo a base dell'attribuzione", deve intendersi preferibilmente come riferita all'atto regionale recante i "criteri e le modalità" in base ai quali il vantaggio è stato attribuito. Se tali criteri e modalità sono contenuti in un atto già pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art.26 d.lgs. n. 33 del 2013, tale atto va richiamato come "norma o titolo a base dell'attribuzione" da pubblicare ai sensi del comma 2 mediante apposito link alla banca dati del comma 1. Nel caso in cui i criteri e le modalità per l'attribuzione del vantaggio siano contenuti in un atto non regionale (di fonte

comunitaria o nazionale) e dunque non pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art.26 d.lgs. n. 33 del 2013, esso va comunque indicato in quanto "norma o titolo a base dell'attribuzione". A titolo meramente esemplificativo si richiamano i regolamenti dell'UE che predeterminano criteri e modalità per misure di sostegno a favore di categorie di soggetti pubblici o privati che presentano progetti in aree di intervento finanziate con fondi europei ovvero per misure attive a sostegno del mercato del lavoro. Al riguardo si precisa che l'avvio della procedura per l'erogazione di contributi finanziati con risorse comunitarie dalla Regione è generalmente preceduta da atti di programmazione regionali e da accordi con amministrazioni statali e altri enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto; in tal caso è opportuno richiamare l'atto di programmazione regionale che individua la norma o titolo che costituisce la base dell'attribuzione dell'atto di concessione.

- con riferimento alla lett.f) nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto ovvero di un curriculum, questi documenti non devono essere acquisiti ai soli fini della pubblicazione. In questi casi dovrà essere reso esplicitato che il curriculum e il progetto non sono tra i requisiti richiesti dalle norme per l'attribuzione del vantaggio.

Nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della *ratio* ispiratrice della previsione normativa.

In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa. Due sono i problemi interpretativi da affrontare: cosa si intende con il termine "progetto" e quali sono i problemi tecnici di cui l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione deve tenere conto.

Per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa, mentre l'articolo 51 del D.Lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni debbono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La soluzione a tale inconveniente va ricercata nell'applicazione di un principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda.

Si deve ricordare, infatti, che per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

In ogni caso l'amministrazione deve accertare che le pubblicazioni dei dati e delle

informazioni contenute nel progetto selezionato siano pertinenti e non siano eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il progetto selezionato, il titolare del trattamento deve verificare se i dati ivi contenuti possono essere liberamente resi pubblici ovvero possono essere oggetto di una specifica tutela in quanto protetti dal diritto d'autore o da segreto professionale. Per ovviare a tali problemi può essere utile impartire opportune istruzioni agli interessati nel bando o avviso predisponendo modelli o fac-simili di scheda progetto che i candidati devono compilare ai soli fini della pubblicazione prevista all'art.27, comma 1 lett. d) contenenti dati e informazioni utili ad assolvere alle finalità previste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo si allega al presente atto un modello di scheda progetto che le strutture potranno di volta in volta adattare a seconda delle caratteristiche e della tipologia dell'avviso o bando di concessione di contributi.

- Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene che debba essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili.

Sarà pertanto necessario che i prossimi avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non sarà richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge (art.13, comma 5 lett. a), del D. Lgs. n.196 del 2003). Ai sensi dell'art 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello se richiesto, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché le ulteriori informazioni di carattere professionale (conoscenze linguistiche oppure competenze sull'uso di tecnologie, come pure la partecipazione a convegni e seminari oppure la redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato) Non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio, i recapiti personali oppure il codice fiscale).

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

A titolo meramente esemplificativo si considerano escluse le pubblicazioni dei provvedimenti di concessione e dei dati ed informazioni concernenti lo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Per ulteriori precisazioni in merito alla limitazione all'obbligo di pubblicazione di cui all'art.26, comma 4, del D. Lgs. n.33 del 2013 si rinvia alle " linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Parte I, paragrafo 9 c (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n.243).

3.4 Modalità di attuazione delle norme

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A) del D. Lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici deve essere organizzata sul sito istituzionale dell'amministrazione nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» in una sotto-sezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Criteri e modalità" (il cui contenuto rinvia all'articolo 26 c. 1) e "Atti di concessione" (il cui contenuto rinvia all'articolo 26 c. 2).

Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce che le informazioni devono essere riportate secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n.33 del 2013 e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

In ordine alla qualità delle informazioni si richiamano le indicazioni definite all'allegato 2 della deliberazione Civit n. 50 del 2013 avente ad oggetto "Le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2014-2016".

In proposito la Civit prevede che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività dell'amministrazione, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari che le amministrazioni devono istituire ai sensi dell'art.1 D.P.R. n.118 del 2000.

La Regione prevede che le informazioni, suddivise per anno, saranno pubblicate in elenchi consultabili sulla base dei criteri che saranno definiti nel PTTI.

3.5 Superamento della soglia economica di mille euro

Come già ricordato, al contrario delle disposizioni rinvenibili negli altri articoli del D. Lgs. n.33 del 2013, l'articolo 26 si applica soltanto alle "concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".

Il nuovo dettato normativo stabilisce che l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Sotto il profilo tecnico-operativo acquista valenza probatoria la necessità di disporre di dati identificativi dei "soggetti beneficiari" di vantaggi economici che possono essere reperiti attraverso l'obbligo di caricamento per le proposte di impegno utilizzato nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi che hanno riflessi contabili sul versante della spesa.

Si vuole dire che la tracciabilità sul sistema di registrazione contabile degli impegni di spesa richiesti con la prenotazione (proposte di impegno) che le diverse strutture regionali devono redigere sui provvedimenti amministrativi sottoposti a controllo contabile rientranti in questa

fattispecie, potrebbe costituire, se validato dalla competente struttura in materia di controllo contabile con la registrazione dell'impegno di spesa un primo punto di riferimento per accertare se nell'esercizio finanziario di competenza (anno solare) il beneficiario abbia avuto il riconoscimento di un vantaggio economico.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere inoltre che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.33 del 2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio

3.6 Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che essa "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico".

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla "completezza" della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

3.7 Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Gli articoli 26 e 27 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

3.8 Decorrenza degli obblighi di pubblicità di atti di concessione

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 è entrato in vigore il 20 aprile 2013. L'art. 8 del D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale.

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere

pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 33 del 2013; in particolare essi sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

4.Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione previsti dall'art 33.

L'art. 33 del D. Lgs.. n. 33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D. Lgs.. n.33/2013			
Art.33	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Pagamenti per acquisti di beni, servizi e forniture	Da pubblicare con cadenza annuale	Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) Per acquisti di beni, servizi e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Ambito di applicazione e modalità di attuazione.

L'art. 33 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti eseguiti per gli acquisti di beni, servizi e forniture. Con riferimento ad ogni esercizio finanziario a cadenza annuale la Regione procede all'analisi statistica dei tempi medi impiegati per l'esecuzione dei titoli di spesa.

Rientrano nel novero dell'elaborazione concernente l'indice di tempestività dei pagamenti le "transazioni commerciali" aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché quelle relative ai lavori pubblici.

Il Servizio Gestione della Spesa Regionale con l'ausilio del sistema di registrazione informatico impiegato per la tracciabilità delle transazioni commerciali sui documenti di spesa (fatture o richieste di pagamento equivalenti) a chiusura delle operazioni contabili fornirà e pubblicherà nell'apposita sezione per l'esercizio finanziario di riferimento il tempo medio impiegato per l'esecuzione dei pagamenti (Indice di tempestività dei pagamenti).

Indipendentemente dagli importi di spesa effettivamente corrisposti ai soggetti prestatori/fornitori, il sistema utilizzato deve consentire di ottenere, sia per forma di pagamento ordinaria eseguita con emissione di mandati di pagamento sia per quella relativa a spese in economia con il ricorso al pagamento per Cassa Economale, l'indicatore del tempo medio impiegato per le transazioni commerciali che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni, servizi, forniture e lavori.

5.Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati previsti dall'articolo 35, comma 1

L'art. 35 del D. Lgs..n.33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art. 35	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Tipologie di procedimento	Da pubblicare tempestivamente	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni:</p> <p>1) descrizione sintetica</p> <p>2) principali riferimenti normativi</p> <p>3) dati relativi al responsabile dell'istruttoria, al responsabile dell'adozione del provvedimento finale</p> <p>3) eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli</p> <p>4) modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento;</p> <p>5) termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedurali rilevanti;</p> <p>7) casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso;</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale;</p> <p>9) nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia</p>	<p>La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti dell'amministrazione.</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza,</p>

		10) eventuali servizi on-line 11) eventuali indagini di customer satisfaction	
Art. 35	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Tipologie di procedimento	Da pubblicare tempestivamente	Per i procedimenti ad istanza di parte, pubblicare le seguenti informazioni: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi facsimili per le autocertificazioni; 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze;	La mancata pubblicazione di moduli o formulari non consente di rigettare l'istanza presentata utilizzando moduli o formulari diversi La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti dell'amministrazione La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza

Premessa

L'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare, in un'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente", i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione Regionale.

Rientrano nel novero dei dati da pubblicare le seguenti tipologie procedimentali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad "istanza di parte", sia quelli attivati d'ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

L'Allegato A del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede che i dati da pubblicare sul web ai sensi dell'art. 35 siano inseriti in un'apposita sotto-sezione denominata "Attività e procedimenti" dell'Area "Amministrazione trasparente". Nella sotto-sezione sono distinti i dati relativi alle "Tipologie di procedimento", di cui al comma 1, e i dati relativi alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati", di cui al comma 3.

Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 35

In base al comma 1 dell'art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Ambito di applicazione

Alcuni dati rispetto ai quali vige l'obbligo di pubblicazione meritano una serie di precisazioni.

a) Potere sostitutivo

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo", in attesa di formale adozione da parte della Regione delle modalità di individuazione di tale figura all'interno dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al direttore generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento

finale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera h) della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43. Riguardo agli atti di competenza del direttore generale si applica l'articolo 42 di detta Legge regionale.

In ogni caso, ove l'interessato al procedimento, non concluso nei termini previsti, attivi il meccanismo volto a superare l'inerzia amministrativa, si applica il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9-bis e ss., L. n. 241/1990.

Pertanto, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il nominativo del responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Infatti, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione, il soggetto cui è attribuito, di volta in volta, il potere sostitutivo, oltre alle proprie, assume le stesse responsabilità di cui è titolare il responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento (comma 9-bis).

Va notato che il meccanismo attivabile dal privato per superare l'inerzia amministrativa consente che, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, egli si possa rivolgere al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché adotti il provvedimento conclusivo in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture tecniche competenti per quel procedimento (comma 9-ter).

Inoltre, a prescindere dalla formale individuazione all'interno dell'Amministrazione Regionale della figura prevista all'art. 2, comma 9-bis, l. n. 241, il soggetto cui, di volta in volta, è attribuito il potere di sostituzione deve, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicare alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (comma 9-quater).-

La norma dunque impone un obbligo di comunicazione dei ritardi in relazione all'attivazione del potere sostitutivo. In tal caso l'obbligo di comunicazione è adempiuto con la comunicazione agli organi regionali di governo dei risultati del monitoraggio di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 33/2013 svolto nell'anno precedente alla comunicazione, nella quale vanno evidenziati gli eventuali casi di applicazione dell'art. 2, comma 9-ter. ”

Si ricorda inoltre che corre l'obbligo di indicare sempre nei provvedimenti attivati su istanza di parte, e adottati con ritardo, il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies).

b) Determinazione dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Per consentire all'Amministrazione regionale di dare corretta applicazione ai commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul potere sostitutivo in caso di ritardo amministrativo, ma anche di individuare puntualmente e superare le anomalie nella conclusione dei procedimenti, eventualmente emerse nel corso del monitoraggio dei termini svolto ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, occorre riepilogare quanto segue:

- nei casi di sospensione del termine conclusivo di un procedimento di competenza regionale, il responsabile del procedimento deve comunicare formalmente all'interessato la sospensione e predeterminarne la durata;
- ciò vale anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1993. In tal caso è inoltre possibile, motivatamente e per il tempo strettamente necessario a consentire all'interessato di compiere gli adempimenti a suo carico, rimodulare il termine sospensivo assegnato. Di conseguenza l'amministrazione non può essere considerata in ritardo e non è possibile attivare il poter sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990;
- se il termine sospensivo assegnato non viene rispettato, o se la sospensione non è stata predeterminata o comunicata formalmente, il responsabile del procedimento è comunque tenuto a concludere l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo espresso, per evitare l'insorgere di un ritardo amministrativo.

Si tenga inoltre presente che il ritardo amministrativo, determinatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di fissare un termine sospensivo nell'esclusivo interesse del destinatario del provvedimento finale, deve essere comunque segnalato nell'ambito del monitoraggio sopra richiamato e dà luogo alle responsabilità previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle altre norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Data la motivazione per la quale possono determinarsi, questi casi di ritardo non danno tuttavia luogo all'applicazione dei commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (potere sostitutivo) e delle norme sulla richiesta di indennizzo contenute nell'art. 28 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Si ricorda che l'inerzia del responsabile del procedimento può comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della legge regionale n. 43 del 2001.

Al fine di evitare l'indefinito protrarsi del procedimento amministrativo in forza dell'applicazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge regionale n. 32 del 1993, entro il 30 giugno 2016 i responsabili dei procedimenti, qualora non l'abbiano già fatto, hanno l'obbligo di fissare, per i procedimenti ancora in corso a tale data, un termine per gli adempimenti a carico dell'interessato.

c) Indennizzo

Con l'entrata in vigore dell'art. 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito nella legge 8 agosto 2013, n. 98, è stata introdotta la possibilità per gli interessati di richiedere all'amministrazione procedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 del d.l. n. 69/2013 impone altresì l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013. Pertanto la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle tipologie procedurali cui si riferiscono le attività amministrative svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 35 deve essere integrata con le indicazioni utili a garantire l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'indennizzo.

Nello specifico tale integrazione, - in base alla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, - deve avvenire laddove vengono indicati gli “strumenti di tutela”, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

In considerazione del fatto che gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale sono comuni a tutte le tipologie procedurali, si ritiene possibile adempiere all'obbligo di pubblicazione anche mediante la predisposizione di una pagina comune che li preveda tutti, circostanziandone le modalità di attivazione.

Ai sensi dell'articolo 28 citato, in caso di inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di concorsi pubblici, di silenzio significativo e tutti i casi in cui non sussiste in capo all'Amministrazione procedente l'obbligo di emanare un vero e proprio provvedimento (es. Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'interessato può fare formale richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente. Quest'ultima, ricorrendone i presupposti, deve corrispondere al richiedente una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non superiore a 2.000 euro, con decorrenza dalla data di scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento.

Per ottenere l'indennizzo, l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, deve rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato e contestualmente la corresponsione dell'indennizzo da ritardo. L'indennizzo andrà liquidato, come precisato dalla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato al titolare del potere sostitutivo: termine pari alla metà di quello stabilito per la conclusione del procedimento iniziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990.

Il soggetto titolare del potere sostitutivo dovrà verificare la sussistenza di un ritardo, escludendo ogni valutazione relativa alle ragioni per cui si è verificato e alla legittimità dell'azione amministrativa.

Va sottolineato che, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, ove il ritardo sia imputabile ad altra amministrazione, l'onere di corrispondere l'indennizzo spetta a quest'ultima e non a quella procedente. L'interessato ha tuttavia facoltà di rivolgere la richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente, che inoltra tempestivamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Nel caso in cui l'indennizzo non sia corrisposto nei termini e con le modalità stabilite, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 118 dello stesso Codice.

d) Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti “ad istanza di parte”. L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i *fac-simile* per le autocertificazioni.

In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione Regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

Peraltro, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Poiché l'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) viene adempiuto mediante collegamento internet alle pagine web dell'Amministrazione Regionale, le strutture regionali devono provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di propria competenza, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

Effetti della pubblicazione e modalità di attuazione (pubblicazione progressiva dei dati)

Va innanzitutto notato che gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 35, a differenza di altri previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013, non sono collegati a specifiche sanzioni (fatto salvo, in particolare, quanto stabilito in ordine al regime delle responsabilità discendenti dall'applicazione dell'art. 2, commi 9-bis e ss., L. n. 241 del 1990 e quanto previsto in ordine ai divieti imposti dal comma 2 dell'art. 35, D. Lgs. n. 33 del 2013).

Inoltre, in considerazione della cospicua quantità di dati da raccogliere e sistematizzare e alla luce dei doveri di garantire la "qualità delle informazioni" ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.33 del 2013, è opportuno procedere ad una pubblicazione progressiva e per fasi successive, secondo le indicazioni che saranno contenute nel PTI.

Ulteriori obblighi di comunicazione previsti dal comma 3 dell'art. 35

Il comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati". Ai sensi della lettera a), l'Amministrazione Regionale, in qualità di "amministrazione certificante", deve pubblicare, (in un'apposita sotto-sezione della sezione denominata "Attività e procedimenti") i recapiti e le caselle di p.e.c. (posta elettronica certificata) dell'ufficio responsabile delle attività volte a "*gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti*".

La norma rinvia alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000: articolo 43, relativo agli "accertamenti d'ufficio", art. 71, relativo ai "controlli sulle autocertificazioni", e art. 72, relativo alle "responsabilità in materia di accertamenti d'ufficio e di esecuzione dei controlli". Ciò implica la necessità da parte dell'Amministrazione Regionale di provvedere all'individuazione dell'ufficio responsabile nell'ottica di rendere effettiva la cd. "de-certificazione".

Va sottolineato inoltre che, per effetto del rinvio al citato art. 72 del D.P.R. n. 445, l'Amministrazione Regionale, in qualità di amministrazione certificante, deve pubblicare, nella medesima sotto-sezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati", le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni procedenti, nonché le modalità per la loro esecuzione.

A ciò si aggiunge l'obbligo di pubblicare, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 35, le "ulteriori" modalità, eventualmente previste dall'Amministrazione Regionale, per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per lo svolgimento dei suddetti controlli.

Si deve notare che, sempre ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, D.P.R. n. 445, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in

ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Infine, occorre ricordare che la lettera b), comma 3, art. 35, impone la pubblicazione delle “convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 82 del 2005 (C.A.D.). Si tratta delle convenzioni “*aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti*”, la cui predisposizione – sulla base delle linee guida redatte da DigitPA – è obbligatoria, a partire dal 1 gennaio 2012, per quelle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica.

Da ultimo si sottolinea che i suddetti ulteriori obblighi di informazione di cui al comma 3 dell’art. 35 non sono riferibili alle singole tipologie procedurali da pubblicare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

6. *Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 37*

L'art. 37 del D. Lgs..n.33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art.37 D.Lgs n.33/13 e art 1 c.32 Ln.190/12	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Bandi di gare e contratti	Da pubblicare tempestivamente in formato tabellare creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali	Per le procedure previa pubblicazione di bando di gara: a) avviso di preinformazione; b) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria; c) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria; d) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria; e) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria; f) bandi e avvisi per settori speciali; Per le procedure senza previa pubblicazione di un bando di gara: delibera a contrarre	La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previste all'art.1 comma 32 L. n.190/2012 comporta l'applicazione da parte dell'ANAC delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6 comma 11 del Codice dei Contratti. L'ANAC trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso in tutto o in parte di pubblicare in formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della L.n.190/2012.
Per ciascuno delle procedure di affidamento: 1) CIG 2) Struttura proponente 3) Oggetto del bando 4) Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/ numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 5) Aggiudicatario 6) Importo di aggiudicazione 7) Tempi di completamento 8) Importo delle somme liquidate.			
		L'Amministrazione è tenuta a comunicare con documento	

<p>Art.1c. 32 L.n. 190/12</p>	<p>Informazioni relative delle procedure di scelta del contraente relative all'anno precedente <u>da pubblicare annualmente</u> in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.</p>	<p>firmato digitalmente e trasmesso alla casella di posta certificata all'ANAC dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>.</p> <p><u>Per le procedure di gara sopra € 40.000,00:</u> l'obbligo è assolto con la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici che provvede alla pubblicazione sul proprio sito.</p> <p><u>Per le procedure sotto € 40.000,00</u> l'obbligo di trasmissione è assolto con la comunicazione dei dati ai sistemi SMARTCIG o SIMOG all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici</p>	<p>La pubblicazione dei dati è oggetto di controllo della Corte dei Conti.</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.</p>
<p>L'amministrazione pubblica i dati e informazioni secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ex art. 1 comma 32 della L.n.190/2012 adottate con comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013</p>			

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33 del 2013 gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici di appalto poste a carico delle stazioni appaltanti erano disciplinate da specifiche disposizioni legislative previste dal Codice dei Contratti, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e da altre disposizioni previste in altre normative di settore che prevedevano ulteriori obblighi ad integrazione degli obblighi già previsti dalle normative degli appalti.

Sebbene il D. Lgs. n.33 del 2013 abbia disciplinato in un corpus normativo unitario gli obblighi di pubblicità di dati e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, tuttavia nel nostro ordinamento sono previsti ulteriori obblighi di pubblicità legale non disciplinati nell'anzidetto decreto legislativo in materia di contratti di appalto pubblico.

In considerazione della stratificazione normativa relativa agli obblighi di pubblicità occorre procedere tuttavia ad una ricognizione delle norme vigenti partendo dall'analisi dell'art.37 del decreto legislativo rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per esaminare successivamente gli obblighi di pubblicità previsti nella normativa vigente e, in particolare, nell'art.1 commi 16 e 32 della L. n.190 del 2012 e nelle norme del Codice dei Contratti pubblici.

Al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le

attività dell'amministrazione si crea il collegamento dal sito "Amministrazione trasparente" della Regione sotto-sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" con il sito "Profilo del committente" di Intercent ER - come previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n.2416 del 2008 allegato Parte speciale punto 127 - che conterrà documenti, dati e informazioni previsti nel Codice dei Contratti relativi alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. In attuazione della delibera anzidetta la Giunta Regionale ha attribuito ad Intercenter-ER la gestione del Profilo del committente della Regione al fine di assicurare l'omogeneità dei contenuti ed il continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito internet.

A tal fine l'Agenzia ha attivato un'apposita sezione all'interno del portale Intercenter-ER per la pubblicazione degli atti sottoelencati :

- 1) sintesi dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi;
- 2) avvisi di preinformazione;
- 3) gli avvisi preliminari all'esperimento di gare informali, ove richiesti, di competenza delle Direzioni regionali;
- 4) gli avvisi di post-informazione.

Le modalità della gestione del Profilo del committente sono illustrate nell'accordo tra la Regione l'Agenzia Intercenter n. PG.2009.61670 a cui si rinvia per la determinazione dei tempi e delle modalità di pubblicazione.

Per quanto attiene alle modalità di gestione del profilo del committente da parte dell'Assemblea legislativa , l'accordo PG.2009.61670 richiamato non è ad oggi applicabile.

L'Assemblea ha provveduto a pubblicare sul proprio sito in forma autonoma il profilo del committente. Si rinvia pertanto ad eventuali e successivi provvedimenti dell'Assemblea al fine di omogeneizzare la gestione di tali dati se valutato coerente ed efficiente dal punto di vista operativo e gestionale.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione previsti all'art 37 comma 1 D. Lgs. n.33/2013 la Regione pubblica i seguenti dati:

- a) avviso di preinformazione di appalti o accordi quadro per l'acquisizione di gruppi di prodotti ovvero per l'affidamento di categorie di servizi che l'amministrazione intende aggiudicare nei 12 mesi successivi e il cui importo stimato, tenuto conto della soglia comunitaria prevista agli articoli 28 e 29 del Codice dei Contratti, è pari o superiori ad € 750.000,00 (**art.63 c.1 lett. a) e b) del Codice dei Contratti**);
- b) avviso di preinformazione di appalti per lavori, con le indicazioni relative alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che l'amministrazione intende aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia comunitaria indicata all'articolo 28 del Codice dei Contratti (**art.63 c.1 lett. c) del Codice dei Contratti**);
- c) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di lavori di rilevanza comunitaria (**articoli 65 e 66 del Codice dei Contratti**);
- d) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di servizi e forniture di rilevanza comunitaria (**articoli 65 e 66 de Codice dei Contratti**);

- e) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di lavori per importi sotto soglia comunitaria (**articolo 122 del Codice dei Contratti**);
- f) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di servizi e forniture per importi sotto soglia comunitaria (**articolo 124 del Codice dei Contratti**);
- g) bando e avviso per appalti pubblici o accordi quadro di lavori nei settori speciali di rilevanza comunitaria (**articolo 206 del Codice dei Contratti**);
- h) bando e avviso per appalti pubblici o accordi quadro di servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria (**articolo 206 del Codice dei Contratti**) ;
- i) avviso periodico indicativo e avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione per affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali (**art. 223 del Codice dei Contratti**).

Gli avvisi di preinformazione e gli avvisi di bandi, inviti e risultati delle procedure di affidamento sopra soglia comunitaria di cui alle lett. a), b), c) e d) suindicate sono pubblicati, oltre che sul “Profilo del Committente” della Stazione appaltante, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio con indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; per gli appalti sotto soglia comunitaria si pubblica sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio del Contratti Pubblici (**art. 66 comma 7 del Codice dei Contratti**) oltre che sul “Profilo del Committente”, se la Stazione Appaltante ha previsto la pubblicazione degli avvisi di preinformazione.

Per quanto riguarda invece gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della L. n. 190 del 2012 la Regione pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di “scelta del contraente di appalto pubblico e aggiorna tempestivamente dopo la sottoscrizione del contratto i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara.

Più specificatamente le singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicano nella sotto sezione livello 1 “Bandi di gara e contratti” i dati e le informazioni sotto elencati in formato tabellare aperto per ogni singola procedura secondo le indicazioni operative previste all'art.3 della deliberazione n.26/2013 successivamente integrate dal comunicato del Presidente dell'AVCP a cui si rinvia per una esaustiva descrizione degli adempimenti previsti all'art.1, comma 32, della L. n.190 del 2012.

I dati e le informazioni da pubblicare pertanto sono quelli relativi ad appalti i cui bandi di gara siano stati pubblicati nell'anno 2015 ovvero le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando) siano state emanate dal 1 gennaio 2015.

Inoltre la stazione appaltante aggiorna i dati relativi ai pagamenti relativi agli affidamenti degli anni antecedenti a partire dal 1°dicembre 2012 e ancora non conclusi.

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e quelli invitati a seguito di procedura ristretta e negoziata). Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata per successivi atti contrattuali)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto. L'importo complessivo dell'appalto è al netto dell'IVA.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione trasmette all'ANAC in formato digitale aperto le informazioni anzidette riferite alle procedure dell'anno precedente come indicato al comma 32 dell'art.1 della L. n.190 del 2012.

L'ANAC ha distinto gli obblighi di trasmissione delle informazioni e dei dati anzidetti sulla base dell'importo del contratto.

Gli obblighi di trasmissione all'ANAC , già AVCP, delle informazioni di cui all'art.1 comma 32 della L.n.190/2012 si intendono assolti con le comunicazioni telematiche obbligatorie ai sensi dell'art.7 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici per i contratti di importo superiore ad € 40.000 e con le pubblicazioni sul sito web istituzionale della Regione delle informazioni indicate nella tabella su riportata per i contratti di importo inferiore ad € 40.000.

Per gli appalti di ambito regionale superiori ad € 40.000,00 gli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC – relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione di contratti pubblici – sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza dell'ANAC -(art.4 commi 1 e 2 della deliberazione dell'AVCP n.26 del 2013). Per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 gli obblighi di trasmissione anzidetti per il periodo 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 si intendono assolti mediante le comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG (art.4 comma 3 della deliberazione dell'AVCP n.26 del 2013).

L'ANAC pubblica nel proprio sito web in una sezione che chiunque può liberamente consultare tali informazioni catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per Regione.

La Regione è altresì tenuta a trasmettere all'ANAC – entro il 31 gennaio 2016 una comunicazione relativa all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della L n.190 del 2012 per le procedure di appalti pubblici dal 1. 1. 2015 al 31. 12.2015 . A tal proposito si precisa che - fermo restando gli obblighi previsti in capo alle singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara - la stazione appaltante è la Regione .

I soggetti incaricati alla trasmissione della comunicazione relativa all'avvenuto adempimento da parte della Regione degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 all'ANAC sono i Responsabili della Trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa, nonché i soggetti individuati autonomamente dai Direttori delle Agenzie e Istituti regionali rientranti nel perimetro di applicazione del Programma Triennale di Trasparenza e Integrità.

Le comunicazioni inviate all'ANAC mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it devono essere conformi alle “specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012” definite nel documento della medesima AVCP. Nella mail di comunicazione anzidetta l'amministrazione deve riportare i riferimenti al codice fiscale della stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni.

E' altresì previsto che l'ANAC trasmetta alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso, in tutto o in parte, di pubblicare e trasmettere in formato digitale standard aperto le informazioni. di cui al comma 32 dell'art.1 della L.n.190 del 2012. Nei confronti di quei soggetti che omettano o rifiutino, senza giustificato motivo, di fornire informazioni sull'omessa pubblicazione o sull'esibizione di dati in applicazione degli obblighi di cui all'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 l'ANAC applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6 comma 11 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art.37 comma 2 la Regione pubblica sul sito istituzionale, nella citata sottosezione “Bandi di gara e contratti”, anche la determina a contrarre di affidamenti di opere e lavori pubblici, forniture e servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (**art. 57, comma 6 del Codice dei Contratti**). Si ritiene che l'obbligo di pubblicazione ivi previsto si estenda a tutte le ipotesi di procedura negoziata non preceduta da bando ivi comprese le procedure di affidamento diretto e cottimo fiduciario.

Parte Terza

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 18, 22 e 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della Legge regionale n.1/2012. Disposizioni finali.

1. Premessa.

L'attuazione degli obblighi di pubblicazione recati dagli articoli 14 (concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico), 15 (concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza), 22 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) e 30 (concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio) richiedono una distinta e coordinata applicazione delle norme sulla trasparenza prevista dal D. Lgs. n.33 del 2013.

Come noto, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.33 del 2013, la Regione aveva già previsto alcuni strumenti per dare trasparenza e informazione sulle proprie attività istituzionali al fine di garantire la partecipazione democratica alle scelte dell'amministrazione e assicurare un controllo sui poteri pubblici.

A tal fine era stato istituito un sistema informativo che, in attuazione della legislazione statale in materia di controllo e riduzione della spesa pubblica, prevedeva la pubblicazione di dati relativi al trattamento economico e allo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo nonché dei titolari di incarichi dirigenziali dell'amministrazione.

Oltre agli anzidetti obblighi di pubblicazione la Regione aveva reso pubbliche alcune informazioni concernenti l'attività istituzionale, il patrimonio immobiliare nonché gli incarichi conferiti ai titolari di poteri di indirizzo o di amministrazione e gestione di enti, aziende ed altri organismi regionali nominati dalla Giunta e dall'Assemblea Legislativa.

In particolare la legge regionale 30 marzo 2012 n.1, avente ad oggetto "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione", aveva istituito un portale dedicato alla pubblicazione di questi dati sui rispettivi siti dell'Assemblea legislativa e della Giunta Regionale concernenti anche dati di Enti, Aziende, Agenzie ed istituti dipendenti dalla Regione. Tale legge aveva altresì previsto che nel portale dovevano essere pubblicati l'elenco degli immobili di proprietà con relativa destinazione d'uso, l'elenco delle attività affidate all'esterno dell'amministrazione, i dati di società, enti o organismi istituiti, vigilati o partecipati dalla Regione nonché dati e documenti dei lavori svolti in Assemblea legislativa o in commissione assembleare. Dopo l'entrata in vigore del decreto 14 marzo 2013 n.33 la disciplina regionale è stata oggetto di rilevanti modifiche finalizzate al recepimento della normativa statale e all'adeguamento delle misure di pubblicità previste sul sito istituzionale della Regione con le specifiche tecniche della sezione "Amministrazione Trasparente" non ultima la modifica apportata dall'art 15 della l.r. n.2 del 2015 alla legge regionale n.1 del 2012 in materia di sanzioni.

A seguito del mutato quadro normativo la Regione ha istituito sul portale della Regione la sezione di "Amministrazione trasparente", ha adottato un PTTI che aggiorna annualmente che costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'amministrazione e ha nominato due distinti Responsabili della Trasparenza e l'Integrità per la Giunta Regionale e l'Assemblea legislativa. La sezione "Amministrazione trasparente" è distinta in sottosezioni ove sono stati pubblicati i dati e le informazioni sull'attività e l'organizzazione degli organi di indirizzo

politico e di amministrazione nonché gli atti e i dati ulteriori previsti dalla legge n.1 del 2012 concernenti, ad esempio, l'attività svolta dagli organi assembleari dell'Assemblea legislativa con dati concernenti l'iter dei lavori per i progetti di legge e per la definizione di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Con il presente atto interpretativo si sostituisce la precedente direttiva sugli adempimenti in materia di trasparenza approvata con deliberazione della Giunta regionale n.1621 del 2013 e si forniscono indicazioni e chiarimenti per l'attuazione del PTTI 2016-2018 a seguito alle numerose modifiche normative che hanno fortemente inciso sul sistema della prevenzione della corruzione a livello istituzionale e sul sistema della trasparenza a livello regionale con le modifiche alla legge regionale n.1 del 2012.

Considerata l'ampiezza e la delicatezza degli adempimenti previsti dalla normativa statale e da quella regionale nel presente atto verranno esaminati inizialmente gli obblighi di pubblicazione previsti nella normativa statale e successivamente quelli previsti nella normativa regionale; essi saranno sintetizzati nei seguenti paragrafi in distinte tabelle in cui saranno elencati i principali dati identificativi.

Al fine di coordinare tali diverse pubblicazioni, si prevede che le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea Legislativa adotteranno le misure e gli interventi necessari per uniformare i flussi informativi attraverso specifici obiettivi da realizzare nell'ambito del PTTI ex art.10 del D. Lgs. n.33 del 2013. Con tale atto saranno altresì adottate misure, modalità e iniziative organizzative e gestionali necessarie a garantire il coordinamento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 con quelli di cui alla L.R. n. 1 del 2012.

In merito alla struttura del sito informatico, si ricorda che l'Allegato al D. Lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione individuata dall'Allegato medesimo sono da considerarsi contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito della Regione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Tali criteri dovranno essere seguiti per l'eventuale pubblicazione di dati ed informazioni imposta dalla legislazione regionale ma non dal decreto legislativo; essi inoltre possono essere applicati per l'eventuale creazione di *link* di collegamento tra il sito della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa.

2. *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico previsti dall'art.14 D. Lgs.. n.33 del 2013 e dall'art.3 L.R. n.1 del 2012.*

L'art.14 del D. Lgs..n.33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D. Lgs.. N.33/2013			
Art.14 D. Lgs.. n.33/2013	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale regionale e locale	Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato dell'incarico	<p>Ai sensi dell'art. 14 si pubblica:</p> <p>a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p> <p>b) curriculum</p> <p>c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;</p> <p>d) importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come</p>	Responsabilità a carico del soggetto inadempiente e/o del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni ai sensi dell'art.47

		<p>modificata dall'art.52 c.1 del D. Lgs. n.33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. Non si applica ai dati previsti nella presente lettera f) relativi ai soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico la disciplina di cui all'art 7 del D. Lgs..n.33 del 2013</p>	
--	--	--	--

Ambito di applicazione.

L'art.14 comma 1 del D. Lgs.. n.33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico relativi a:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D. Lgs.. n.33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Modalità di attuazione

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento contenente, ad esempio il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo.(come previsto nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.248 del 2014 avente ad oggetto le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri soggetti privati" alla Parte I , paragrafo 9.a)

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento preposto alla vigilanza dei dati personali deve operare un'attenta selezione delle informazioni personali

concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti ivi contenute. A tal fine può essere utile predisporre dei modelli omogenei e impartire opportune istruzioni agli interessati per la compilazione di cui si forniscono modelli tipo in allegato al presente atto.

Laddove non si proceda alla compilazione dei modelli predisposti dall'amministrazione è utile verificare che i dati previsti nel modello europeo siano solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite oppure che la diffusione di dati ulteriori sia preventivamente autorizzata dall'interessato. In tale quadro si fa presente che, non sono pertinenti le informazioni e i dati eccedenti, quali ad esempio il codice fiscale degli interessati ovvero i recapiti telefonici salvo che l'interessato non abbia espresso formale consenso.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. n.33 del 2013 secondo le modalità definite nel PTTI.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, diversamente da quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Modifiche alla legge regionale n.1 del 2012 in materia di trasparenza

Nella sottosezione "Organi di indirizzo politico" sono stati ampliati i dati e i documenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n.33 del 2013 e in particolare sono state ricompresi anche gli obblighi di pubblicazione dell'attività e delle presenze a sedute istituzionali degli organi politici previsti dall'art.4, comma 1, della l.r. n.1 del 2012. Questi dati sono resi pubblici secondo modalità di archiviazione e indicizzazione distinta per singolo consigliere e assessore, per seduta, per argomento trattato secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea. All'attuazione di questi adempimenti si provvede secondo le specifiche organizzative ed informatiche previste nel PTTI da cui è possibile evincere i flussi informativi, le modalità di attuazione e le responsabilità connesse all'attuazione dell'obbligo tramite una specifica tabella aggiuntiva che definisce il processo di aggiornamento di ogni dato, documento e informazione nonché le piattaforme applicative in uso.

Tra le informazioni e le attività che la Regione rende pubbliche sul sito Amministrazione trasparente sono ricomprese, ad esempio, le convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali e le registrazioni audio delle sedute assembleari. Tali informazioni e documenti, conservati sulla Banca Dati Demetra, saranno collegati al profilo individuale di ogni consigliere e/o componente della Giunta Regionale.

La diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività degli organi di indirizzo politico è prevista all'art.4 , comma 1, della l.r. n1 del 2012 che così recita:

“Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea

legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.”

Dopo la prima fase di attuazione del decreto legislativo n.33 del 2013 la Regione ha quindi previsto misure per la riorganizzazione per la pubblicazione di dati – anche in formato digitale e in video – e di documenti che riguardano gli organi di indirizzo politico da pubblicare ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n.33 del 2013 e della legge n.1 del 2012 nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”- sotto sezione livello 1 “Organi di indirizzo politico” creando dei link di collegamento ai siti istituzionali dell’Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale ove sono in parte già pubblicati i dati.

L’Ente procede in questo PTTI 2016-2018 ad unificare e implementare con misure e strumenti organizzativi e gestionali le necessarie modifiche tecniche volte a garantire un coordinamento degli obblighi previsti dall’art.14 del D. Lgs. n. 33 del 2013 con quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 1 del 2012.

A tal fine i flussi informativi dei dati e dell’attività concernenti il Presidente della Regione, i consiglieri dell’Assemblea legislativa e gli assessori della Giunta Regionale sono organizzati secondo schede individuali in cui sono raccolti i dati con una pluralità di informazione. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano i dati concernenti la titolarità dell’incarico ricoperto, le dichiarazioni relative alla titolarità di altri incarichi, le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi, l’autorizzazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi ovvero, nel caso di mancato consenso, l’atto di diniego da prodursi all’amministrazione da parte del titolare dell’incarico politico.

La cadenza dell’obbligo è soggetto a tempistiche e modalità differenti a seconda la tipologia del dato da pubblicare. Sono pubblicati con cadenza annuale, ad esempio, i dati concernenti la dichiarazione dei redditi mentre sono pubblicati tempestivamente per garantire la consultazione al più ampio numero di utenti i dati di cui all’art.4, comma 1, della l.r. n.1 del 2012 relativi all’attività degli organi politici i cui dati devono essere raccolti alla fonte con il massimo possibile di dettaglio.

Anche per la periodicità degli aggiornamenti dei dati pubblicati il PTTI 2016-2018 prevede una cadenza diversa a seconda del tipo di dato o di documento da pubblicare.

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché i dati relativi alla situazione patrimoniale e, ove consentita, alla dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che non devono essere riportati nella sezione archivio per espressa previsione.

Nel corso dell’esercizio 2016, a seguito dell’entrata in vigore del PTTI 2016-2018, del completamento della riorganizzazione della gestione delle sedute degli organi dell’Assemblea e della completa dematerializzazione dei flussi informativi di gestione degli organi politici i flussi informativi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 33/2013 e dall’art.4, comma 1, della l.r. n.1 del 2012 verranno riorganizzati sulla base della tabella allegata al PTTI che definisce il processo, i dati, le responsabilità di pubblicazione per tutti gli organi politici con l’obiettivo di uniformare il modello di pubblicazione dei dati relativi al Presidente, ai consiglieri, agli assessori nell’ambito dell’unificazione dei portali Amministrazione trasparente.

L’adozione del modello di gestione unificato comporta il completo superamento dell’Intesa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2013 n. 889 avente ad oggetto ”*Approvazione*

schema di protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per definire le modalità di attuazione della l.r. 1/2012 e dell'art.13 della l.r. 26/2007";

Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Premessa della Parte I in ordine al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nel PTTI 2016-2018 nell'apposita sottosezione denominata responsabile della pubblicazione distinta a seconda che l'obbligo riguardi dati di componenti dell'Assemblea legislativa ovvero della Giunta Regionale.

La tabella relativa ai dettagli di processo per le pubblicazioni relativa a Art. 14 e L.r. 1/2012 definisce nel dettaglio minimo le responsabilità nelle fasi intermedie e finali per ogni tipologia di pubblicazione.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione concernenti dati e informazioni relativi ai titolari di organi di carattere elettivo e di indirizzo politico, l'art 47 del D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per importi da 500 a 10.000 euro a carico del titolare per mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni di cui alle lett. c) ed f) comma 1 dell'art.14.

Anche l'art 8 della L. R. n.1 del 2012 prevede per la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti nella medesima legge un rinvio alla legislazione statale e alla relativa disciplina applicativa in materia di sanzioni:-

Per quel che riguarda il procedimento di irrogazione della sanzione l'ANAC con la deliberazione 21 gennaio 2015 n.10 ha individuato il soggetto competente all'avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni dell'articolo 47, commi 1 e 2, nella medesima Autorità e ha attribuito la competenza per l'irrogazione delle sanzioni definitive nel Prefetto del luogo in cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni .

Con successiva deliberazione 15 luglio 2015 l' ANAC ha adottato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. Questo regolamento disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in misura ridotta per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti i casi specifici di cui all'art. 14 e 22 del D. Lgs. n.33 del 2013.

Per quanto riguarda le violazioni dell'art.14 rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regolamento sanzionatorio la mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte del titolare dell'incarico politico concernenti;

- a) la situazione patrimoniale complessiva, ivi inclusa la dichiarazione dei redditi, al momento dell'assunzione in carica;

- b) la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie e tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, al momento dell'assunzione in carica e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute;
- c) la titolarità di imprese e le partecipazioni azionarie del coniuge del titolare dell'incarico e dei suoi parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione dei loro dati, al momento dell'assunzione in carica dello stesso e, annualmente, le eventuali variazioni intervenute.

La parte II del regolamento disciplina le fasi del procedimento sanzionatorio per la mancata comunicazione dei dati previsti dall'art.47, comma 1, del D. Lgs. n.33 del 2013.

Il procedimento è distinto nelle fasi dell'accertamento, avvio del procedimento sanzionatorio e contestazione. In caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nei termini previsti nella comunicazione ANAC trasmette la documentazione relativa all'istruttoria al Prefetto per le determinazioni di competenza. Il procedimento si conclude con la pubblicazione dell'atto adottato dal Prefetto da parte dell'Amministrazione interessata sul proprio sito secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n.10 del 2015.

Per quanto riguarda l'accertamento della violazione l'articolo 4 del regolamento anzidetto prevede che qualora l'Ufficio rilevi direttamente ovvero su segnalazione la mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui alle suindicate lett. a), b) e c) questi chiede al Responsabile della trasparenza di attestare all'ANAC, entro il termine di 15 giorni, se l'inadempimento sia dipeso dall'omessa comunicazione da parte del titolare dell'incarico ovvero sia riconducibile ad altre circostanze da indicare specificatamente. Se l'inadempimento è dipeso dall'omessa comunicazione del titolare dell'incarico politico il Responsabile della trasparenza invia ad ANAC l'attestazione per l'avvio del procedimento sanzionatorio contestandone la violazione; diversamente ANAC si riserva di ordinare all'amministrazione di pubblicare le informazioni e i dati mancanti.

In tale quadro rileva che il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio disciplinato da ANAC è limitato ad alcune casi specifici per cui occorre definire un procedimento sanzionatorio all'interno dell'amministrazione regionale per le altre tipologie di violazioni in materia di trasparenza.

Nella disamina degli obblighi di pubblicazione potrebbero verificarsi dei casi di sovrapposizione delle previsioni di violazioni previste dalla L.R. n. 1 del 2012 e quelle ora introdotte dal d.lgs. n. 33 del 2013. In tali evenienze si ritiene che debba trovare applicazione la norma prevista da quest'ultima normativa, in quanto la materia della trasparenza è – in generale – di competenza dello Stato, mentre le Regioni esercitano un potere normativo di carattere integrativo riguardo alle previsioni di violazioni di interesse regionale. Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione di dette violazioni è disciplinato con un regolamento adottato dall'amministrazione regionale che definisce le fasi di accertamento, contestazione e segnalazione all'autorità amministrativa per i provvedimenti conseguenti.

Per quanto riguarda la trasparenza di dati e informazioni ulteriori a quelli previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 si osserva che - fatta salva la disciplina relativa agli obblighi di informazione sullo stato patrimoniale previsti nel d.lgs. n. 33/2013 – la pubblicazione di tali dati è comunque ammessa se adottate come misure atte a ridurre i costi della politica delle Regioni secondo le previsioni di cui all'art.2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174.

A titolo di completezza, si ricorda di seguito quanto l'a ANAC ~~CIVIT~~ ha stabilito nella

delibera n. 144 del 2014 ove ha fornito alle amministrazioni pubbliche indicazioni utili sulla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, sulla decorrenza dell'obbligo di pubblicazione ed, in particolare, sull'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f), e la delibera n.10 del 2015.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 è applicabile esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi, così come nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali dati che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a pubblicarli. Sono a quest'ultimo applicabili le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti agli artt.45 e 46 del D. Lgs. n.33 del 2013.

Altre forme di responsabilità sono quelle di natura disciplinare e dirigenziale per violazioni e degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previste in via generale dagli artt. 45 e 46 del D. Lgs. n.33 del 2013 con eventuale causa di danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

Individuazione degli specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente.

L'art. 4 L.R n.1 del 2012 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI DELL'ART. 4 L.R. N.1/2012			
AMBITO SOGGETTIVO (art. 4)	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Attività dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun consigliere	La pubblicità dei lavori è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea attraverso la pubblicazione delle	Ai sensi dell'art.4 della L.R. n.1 del 2012 si pubblicano: - gli atti assembleari con relativi iter, riguardanti i progetti di legge e relativi emendamenti, le	Responsabilità in capo al soggetto inadempiente nel caso di omessa o incompleta comunicazione di dati previsti all'art.4 della L.R.1/2012. Le singole responsabilità di

<p>regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori regionali</p>	<p>convocazioni, degli ordini del giorno, dei verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere , per seduta e per argomento trattato secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa</p> <p>Le pubblicazioni per seduta sono rese disponibili sulla banca dati Demetra.</p> <p>Le pubblicazioni dei dati di attività (presenze, numero Progetti di legge firmati, Numero articoli 30 presentati, ecc...) saranno rese disponibili per ogni consigliere nella scheda individuale prevista per le pubblicazioni di cui all'art. 14.</p>	<p>risoluzioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni</p> <p>- il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea Legislativa , dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico di voto difforme da quello del Gruppo , o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati</p> <p>- il quadro numerico e statistico delle attività svolte da ogni consigliere nel corso del proprio mandato (Es. totale art. 30 per mese/anno presentati, Totale progetti di legge presentati come firmatario, ecc...).</p> <p>Queste informazioni saranno associate alla scheda individuale di ogni consigliere</p>	<p>raccolta e pubblicazione dati sono dettagliate nell'allegato art. 14 e LR 1 del PTTI 2016/2018</p>
---	---	---	---

3. *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza previsti dall'articolo 15 del D. Lgs.. n. 33/2013 e dagli articoli 4 e 7 della L.R. n.1/2012.*

L'art. 15 del D. Lgs.. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D.LGS.N.33/2013			
Art.15 D. Lgs., n.33/2013	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti e Incarichi di collaborazione o consulenza	Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	<p>Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica:</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) curriculum vitae</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento dell'incarico o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;</p>	
Incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e incarichi di consulenza o di collaborazione conferiti a qualsiasi titolo (comma 2)		<p>Ai sensi dell'art.15 comma 2 si pubblica</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) curriculum vitae</p> <p>c) soggetti percettori;</p> <p>d) ragione dell'incarico;</p> <p>e) compenso erogato</p>	La pubblicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art.15 e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art.53 comma 14 D. Lgs.. n.165/2001 sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia

		e) comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica	dell'atto di incarico e per la liquidazione dei relativi compensi
--	--	--	---

Ambito di applicazione.

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, collaborazione e consulenza. Sebbene gli obblighi di pubblicazione per le diverse categorie siano molto simili, è opportuno identificare cosa si intende, nel contesto regionale, con tali locuzioni:

a) nella categoria “incarichi amministrativi di vertice” si ascrivono gli incarichi di Direttore generale, Capo di gabinetto, Direttore di Agenzia/Istituto avente personalità giuridica; l'efficacia giuridica degli incarichi amministrativi di vertice è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, alla pubblicazione della dichiarazione sostitutiva sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, la cui pubblicazione avviene a cura del dirigente responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico; il medesimo dirigente, annualmente, deve provvedere ad acquisire e pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità;

b) i restanti incarichi dirigenziali confluiscono nella categoria “incarichi dirigenziali”. Nell'ambito della medesima categoria va pubblicato altresì quanto richiesto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013 relativo alle cause di inconferibilità e incompatibilità per le singole tipologie di incarico (dichiarazioni sostitutive sull'assenza delle suddette cause ostative).

Peraltro va precisato che, agli specifici fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, con riferimento sia alle cause di inconferibilità e incompatibilità ivi contemplate che ai conseguenti adempimenti prescritti dall'art. 20 del Decreto medesimo, sono “incarichi dirigenziali” (ossia sono incarichi che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, oppure sono incarichi dirigenziali conferiti negli uffici di diretta collaborazione politica, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettere j e k del decreto medesimo), solo quelli di seguito elencati:

- incarichi di responsabile di Servizio o comunque incarichi di responsabilità di strutture dirigenziali sub-apicali;
- incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica (come l'“Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale” presso la Giunta regionale);
- incarichi di dirigente *professional* o incarichi dirigenziali che non comportano la responsabilità di strutture organizzative dirigenziali, esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della inconferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
- incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che *professional*, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa.

Inoltre, sempre ai fini della corretta applicazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013, si intendono per

- “*incarichi dirigenziali interni*” (art. 1, c.2 lett. j, del precitato decreto): gli incarichi di funzione dirigenziale, come sopra elencati, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi

comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”);

- “*incarichi dirigenziali esterni*” (art. 1, c.2 lett. k, del precitato decreto): gli incarichi di funzione dirigenziale, come sopra elencati, onferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

L'efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali, come sopra elencati ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, alla pubblicazione della dichiarazione sostitutiva sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, la cui La pubblicazione avviene a cura del dirigente responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico. Il medesimo dirigente, annualmente, deve provvedere ad acquisire e pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità.

c) nella categoria “incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso” (comma 2) ricadono:

- 1) i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dalla Delibera Giunta Regionale n. 607/2009, art.2 comma 2;
- 2) altri tipi di incarichi, anche esclusi dagli obblighi di procedura comparativa, e in particolare quelli richiamati all’art.11 comma 1 della citata Delibera Giunta Regionale n. 607/2009.

Ai fini dell'applicazione dell'art.15 si osserva che la Regione pubblica i dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione e consulenza secondo le specifiche tecniche previste nel PTTI 2016-2018.

In conformità all’orientamento espresso dalla CIVIT in data 17 settembre 2013 sono assimilati agli incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell’art.15 del D. Lgs.. n.33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie. In tal caso la Regione pubblica – ponendo a base di riferimento l’attuale agire amministrativo-contabile impiegato nella fattispecie in commento - i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, e di collaborazione e consulenza così come sopra definiti, previsti nella disposizione suindicata, i dati da pubblicare sono:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- c) i dati relativi all’eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Per quanto riguarda i curricula, si precisa che la pubblicazione riferita al singolo incarico potrà fare riferimento ai curricula, già pubblicati su altra pagina del sito, dei dirigenti e dei titolari di posizione

organizzativa.

Il decreto richiede inoltre la pubblicazione del curriculum “conforme al modello europeo”; i curricula del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato è prodotto automaticamente a partire dalle informazioni contenute negli archivi gestionali dell’Ente, e la conformità al modello europeo è assicurata per quanto riguarda la maggior parte dei contenuti; ulteriori approfondimenti saranno effettuati per verificare i costi dell’eventuale adeguamento grafico o formale sarà materia di ulteriori approfondimenti.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona “la ragione dell’incarico”, che nel caso degli incarichi di consulenza e collaborazione si identifica con la scheda descrittiva dell’incarico stesso, in continuità con quanto già pubblicato.

Il comma 2 dell’art.15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi..

Quanto sopra indicato richiede una precisazione, in ragione del fatto che la comunicazione prevista dall’art. 53 sopra richiamata è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 l’invio è fatto immediatamente a seguito dell’adozione del provvedimento amministrativo di conferimento dell’incarico da parte della Segreteria di Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si considera pertanto che tale adempimento sia sufficiente rispetto alla condizione di efficacia prevista dall’articolo 15.

In merito all’indicazione “dell’ammontare erogato” si precisa che il dato sarà aggiornato in automatico dal Sistema SAP R/3 al momento della registrazione della liquidazione sull’impegno che si riferisce all’atto in oggetto; il sistema contabile controlla che questo aggiornamento sia stato eseguito e in caso contrario non permetterà l’emissione del mandato; infatti in mancanza dell’informazione sull’ammontare erogato, che si può ottenere solo in fase di liquidazione, non si può procedere al pagamento. L’automatismo consente di soddisfare la condizione prevista per legge sulla pubblicazione dell’importo voce “contenuto dell’importo erogato” tempestivamente con procedura automatica al momento della liquidazione.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti di cui al comma 1 dell’art.15, a cura delle strutture competenti in materia di personale vengono pubblicati:

- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico (lettera a) saranno pubblicati come parte integrante del curriculum (lettera b) e aggiornati almeno semestralmente
- i dati relativi ai compensi (lettera d) saranno aggiornati annualmente, a seguito dell’erogazione della componente retributiva legata alla valutazione
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche (lettera c) saranno aggiornati trimestralmente.

Nelle more della pubblicazione periodica dei punti sopra descritti sarà presente, in una apposita sezione del sito, un elenco degli incarichi dirigenziali recentemente conferiti.

Per quanto riguarda in particolare gli incarichi dirigenziali a tempo determinato (commi 2 e 5) sarà pubblicato un distinto elenco contenente gli estremi dell'atto di conferimento, la denominazione dell'incarico e l'ammontare del compenso previsto; la pubblicazione è condizione per l'efficacia dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.. La comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.53 comma 14 sarà effettuata, una volta attivata la procedura telematica, secondo quanto sarà comunicato dal DFP.

Tra i dati da pubblicare per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato è prevista la "ragione dell'incarico", che viene identificata nelle competenze assegnate alla struttura/posizione dirigenziale su cui avviene l'incarico, pubblicate nell'apposita sezione del sito, mentre per il curriculum si fa riferimento a quello pubblicato nella pagina relativa ai curricula di tutti i dirigenti.

Si precisa che la pubblicazione viene effettuata in distinte sezioni del sito, a cura delle strutture centrali per quanto riguarda i dirigenti e a cura del soggetto che conferisce l'incarico per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori.

Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche, è necessario coordinare la pubblicazione prevista dall'art. 15 condividendo anche sulla base della tempistica per essa stabilita dal presente atto con quanto stabilito dall'art. 18 (Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici) e quanto ulteriormente previsto dall'art.4 della LR 1 del 2012.

In particolare:

- gli incarichi e le cariche la cui pubblicazione è richiesta dal presente art. 15 sono riferiti solo agli incarichi svolti dal personale con incarico dirigenziale in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento da parte di personale dirigenziale di attività professionale;
- gli obblighi previsti dall'art.18 comprendono invece l'insieme degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti dell'Ente, tra cui anche quelli previsti dall'art.15, a sola esclusione delle nomine conferite o degli incarichi svolti in rappresentanza dell'Ente o in ragione dell'ufficio ricoperto.

4. *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici previsti dall'art.18 del D. Lgs.. n.33 del 2013.*

L'art.18 del D. Lgs.. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D.LGS.N.33/2013			
Art.18 D. Lgs., n.33/2013	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubblicazione tempestiva	<p>Ai sensi dell'art. 18 si pubblica in elenco gli incarichi conferiti e quelli autorizzati dall'amministrazione.</p> <p>Per ciascun tipologia di incarico viene pubblicato :</p> <p>a) il compenso; b) la durata.</p>	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Ambito di applicazione e modalità di attuazione.

L'art.18 del D. Lgs.. n.33 del 2013 prevede che:

"Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti , con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. "

Nella sottosezione livello 2 "incarichi conferiti e autorizzati (dirigenti e non dirigenti)" sono pubblicati i dati e le informazioni degli incarichi conferiti e autorizzati che le singole Direzioni Generali dell'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale trasmettono al Servizio Amministrazione e Gestione.

L'amministrazione pubblica e aggiorna con cadenza quadrimestrale l'elenco degli incarichi con i dati e le informazioni relative al compenso ed alla durata relativi alle date 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno: entro un mese da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo agli incarichi conferiti e agli incarichi autorizzati adottati nel quadrimestre precedente.

4.1 Incarichi conferiti dall'amministrazione

Per quanto riguarda l'individuazione degli incarichi conferiti dalla Regione ai propri dipendenti è utile fare una breve precisazione. L'applicazione di questa norma pone innanzitutto un problema interpretativo in quanto sarebbe estremamente vasto l'ambito di applicazione della stessa se fosse riferito a qualsiasi incarico conferito ai dipendenti nell'ambito dei propri doveri d'ufficio.

A titolo meramente esemplificativo si precisa che non è soggetto all'applicazione dell'art. 18 l'incarico di componente di un gruppo tecnico di lavoro creato all'interno dell'amministrazione, trattandosi di mera modalità organizzativa dell'ente. Allo stesso modo non sono soggetti a pubblicazione tutti gli affidamenti attribuiti a un dipendente in connessione alla propria attività (ad esempio la redazione di un parere legale).

Diversamente, se l'oggetto dell'incarico riguarda l'esercizio di un'attività amministrativa avente rilevanza esterna prevista dalla legge – ad esempio quella di componente di un gruppo di lavoro che la stessa legge prevede come obbligatorio – l'amministrazione pubblica i dati dell'incarico, la durata e il compenso.

Per quanto riguarda poi il compenso si precisa che deve essere pubblicato l'importo corrisposto per ogni incarico non riconducibile alla retribuzione.

La ratio della norma è di rendere trasparente il regime degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti al fine di evitare abusi e di eliminare situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi.

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.33 del 2013 la Regione pubblica gli incarichi conferiti ai propri dipendenti che riguardano:

- a) gli incarichi per attività che non rientrano tra i compiti e doveri d'ufficio;
- b) gli incarichi aventi rilevanza esterna prevista da una norma di legge anche se l'incarico rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;
- c) gli incarichi di collaudo.

Alla luce di queste distinzioni e puntualizzazioni è possibile soffermare l'analisi su alcune attività che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti come l'incarico di progettazione ex articolo 93 del D. Lgs. n.163 del 2006 e l'incarico di difesa legale .

4.1.1 Attività per le quali sono previsti i c.d. incentivi Merloni.

Gli incarichi conferiti ai dipendenti dell'Ente per l'attività per la quale sono previsti gli incentivi di progettazione ex art.93 D. Lgs. n.163 del 2006 non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.33 del 2013, salvo che non si tratti di incarichi di collaudo.

Le attività di progettazione e tecnico-amministrative anzidette sono attività “proprie” dei dipendenti tecnici e amministrativi delle strutture regionali che svolgono le funzioni di stazione appaltante dell'Ente. L'assegnazione di tali attività tecnico-amministrative ai dipendenti avviene solitamente con atto dirigenziale del Responsabile della struttura regionale deputata alla realizzazione dell'intervento in cui sono assegnati le attività e la percentuale di compenso previsto nel Fondo di progettazione di cui all'art.93 del D. Lgs. n.163 del 2006.

Tali attività rientrano nei compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti da svolgersi durante l'orario di lavoro che richiedono il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, il possesso di idoneo titolo di studio, l'abilitazione e l'esperienza lavorativa nel settore tecnico.

Inoltre a seconda del ruolo che i dipendenti tecnici e amministrativi ricoprono nella progettazione e nella esecuzione dell'appalto sono previsti dei compensi secondo le modalità definite nel regolamento recante le disposizioni di ripartizione dell'incentivo alla progettazione di cui all'art.93 del D. Lgs. n.163 del 2006.

In particolare gli incarichi di cui trattasi riguardano cd. incentivi "Merloni" (erogati a progettisti, redattori dei piani di sicurezza, direttore lavori, R.U.P., ufficiale rogante, collaudatori e relativi collaboratori).

Come noto, il conferimento dell'incarico di progettazione ex articolo 93 del D. Lgs. n.163 del 2006 non comporta il conferimento di un incarico professionale con l'attribuzione di uno specifico compenso, ma è la mera assegnazione di un dovere e compito d'ufficio che non richiede accettazione e per la quale è previsto solo il diritto ad un compenso, in aggiunta alla normale retribuzione, determinato sulla base di un riparto del fondo di progettazione previsto nel quadro economico di progetto dell'opera.

Pertanto si osserva che laddove queste attività siano affidate dall'amministrazione a soggetti esterni sulla base di procedure ad evidenza pubblica gli adempimenti in materia di trasparenza per gli incarichi affidati ai professionisti esterni saranno pubblicati ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.33 del 2013 ; tuttavia in presenza di dipendenti in possesso della professionalità e dei requisiti necessari, la Regione affida tali attività ai dipendenti interni e per l'affidamento di tali incarichi provvede con uno specifico atto di conferimento.

Infine occorre dedicare una separata trattazione per l'affidamento di incarichi di collaudo o di verifiche di conformità ex art 120 del D. Lgs. n.163 del 2006 che l'Ente autorizza ad un proprio dipendente o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici. In questo caso ai fini della trasparenza l'Amministrazione deve pubblicare un elenco degli incarichi conferiti e autorizzati con indicazione dei dati relativi alla durata e al compenso erogato. Per consentire alle strutture regionali di pubblicare i dati concernenti l'esatto ammontare dei compensi e la durata degli incarichi si procede alla pubblicazione dell'elenco dopo l'espletamento dell'attività di collaudo a seguito della determina di liquidazione del compenso nel quadrimestre successivo alla liquidazione .

4.1.2 Attività di difesa legale.

Gli incarichi conferiti agli avvocati interni per la difesa legale dell'Ente non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.33 del 2013.

Al riguardo si osserva che gli incarichi di difesa legale degli avvocati interni non rientrano nella nozione di incarichi retribuiti in quanto trattasi di incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio ancorché ad essi sia connesso un compenso. La Regione si avvale per la difesa legale e la rappresentanza dell'Ente di avvocati dipendenti, assegnati alla specifica struttura a ciò deputata ed iscritti all'Elenco speciale previsto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (oggi confluito nell'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La difesa legale è un'attività "propria" degli avvocati interni, è svolta quale compito e dovere d'ufficio e, quindi, durante l'orario di servizio. Secondo le modalità definite dall'amministrazione, il Responsabile dell'avvocatura interna assegna, alla stessa stregua degli affari consultivi, gli affari contenziosi. Detta assegnazione è attualmente formalizzata nella delibera in cui la Giunta regionale decide in merito alla costituzione in giudizio nei singoli contenziosi promossi contro la Regione tramite l'avvocatura interna. Trattasi, dunque, non di un'attribuzione di un "incarico retribuito", né di un conferimento di un incarico professionale, ma di un'assegnazione di un dovere e compito d'ufficio di competenza esclusiva, all'interno dell'Ente, dei legali assegnati alla struttura a ciò deputata.

4.2 Autorizzazioni allo svolgimento di attività.

Per quanto riguarda invece l'elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti la Regione pubblica quadrimestralmente i dati relativi a dette autorizzazioni comunicate dalle direzioni della Giunta e dall'Assemblea Legislativa al Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione.

Al fine di definire l'ambito applicativo dell'art.18 è bene precisare che non sono oggetto di pubblicazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Infatti le attività di cui alle lettere da a) a f-bis) dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - in quanto non soggette ad autorizzazione - si devono ritenere escluse dall'applicazione dell'art. 18 del d.lg. n. 33 del 2013.

4.2.1 Altre attività Professionali

Al fine di individuare i limiti allo svolgimento di dette attività si precisa che l'autorizzazione allo svolgimento di attività professionali ex art. 2230 cc. da parte dell'amministrazione al proprio dipendente è consentita solo nel rapporto di lavoro a tempo parziale, e comunque solo per personale non dirigente, nei limiti e in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro.

E' possibile svolgere attività professionale solo secondo specifiche disposizioni che disciplinano i limiti e le modalità di svolgimento.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.18 gli incarichi occasionali di collaborazioni e consulenza autorizzati ai dipendenti e ai dirigenti.

Per le attività professionali da svolgere in forma continuativa queste sono autorizzate solo se previste da esplicita disposizione di legge. A titolo esemplificativo si richiamano tra le attività professionali le prestazioni professionali sanitarie svolte in regime intra-murario. Ai sensi dell'art.41, comma 3, del D. Lgs. n.33 del 2013, tali prestazioni sono definite come "attività professionali" che l'amministrazione autorizza ai sensi dell'art.15, comma 1, lett.c) del D. Lgs. n.33 del 2013.

Dal conferimento delle collaborazioni e consulenze anzidette autorizzate ai propri dipendenti si distinguono quelle che l'amministrazione pubblica ai sensi dell'art.15 commi 1 e 2 a soggetti esterni dell'Amministrazione come, ad esempio, gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti ai componenti del Collegio sindacale, ai componenti del collegio dei revisori, ai componenti di una Commissione giudicatrice di un concorso e al professionista a cui si conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio.

4.3 Coordinamento dell'articolo 15 comma 1 e articolo 18 del D. Lgs. n.33 del 2013.

Per quanto concerne infine il coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 18 del d.lgs n.33 del 2013 si precisa che trattasi di ambiti oggettivi distinti. L'amministrazione che conferisce, a qualsiasi titolo, a dipendenti incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali e incarichi per lo svolgimento di consulenze e collaborazioni, pubblica, secondo le specifiche di cui all'Allegato del D. Lgs. n.33 del 2013, dati, informazioni e documenti (estremi dell'atto di conferimento, curriculum vitae, dati relativi agli incarichi e compensi) nelle sottosezioni apposite del sito Amministrazione trasparente distinte a seconda della tipologia di incarico in "incarichi amministrativi di vertice", "dirigenti" e "consulenti e collaboratori".

Diversamente dall'articolo anzidetto l'amministrazione pubblica ai sensi dell'art.18, nella sotto-sezione "incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti", l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente dirigente e non dirigente comprensivo dei dati e delle informazioni concernenti la durata e il compenso degli incarichi.

Per entrambi gli incarichi i dati da pubblicare rilevano sia se sono stati conferiti a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.

5. *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato previsti dall'art. 22 del D. Lgs. n.33 del 2013 e dall'art. 4 L.R. n.1/2012*

L'art. 22 del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D.LGS. N.33/2013			
Art.22	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici	<p>Ai sensi dell'art 22</p> <p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l' onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) il risultati di bilancio;</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore dell'ente pubblico da parte dell'amministrazione

		economico complessivo;	
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati			
Elenco delle società partecipate	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione	<p>Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. b) D. Lgs.. n.33 del 2013 si pubblica:</p> <p>Elencazione delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica::</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore delle società da parte dell'amministrazione

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione nei quali sono pubblicati i dati previsti dall'art.1, commi da 15 a 33 della legge n.190 del 2012.			
Elenco degli enti di diritto privato in controllo pubblico	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico	<p>Ai sensi dell'art 22</p> <p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti privati in controllo pubblico in formato tabellare la Regione pubblica::</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) il risultati di bilancio;</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo;</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore dell'ente di diritto privato da parte dell'amministrazione
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati e vigilati dalla Regione			

Tra le altri principali modifiche intervenute nel quadro normativo che riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza si richiama l'art.24-bis del decreto legge 25 giugno 2014 n.90

che ha modificato l'art.11 del decreto legislativo n.33 del 2013 concernente l'ambito soggettivo di applicazione.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lett. c), del decreto legislativo n.33 del 2013 è stata estesa l'intera disciplina del decreto legislativo n.33 del 2013 agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle "società e agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art.2359 del codice civile da parte delle pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure limitata all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea".

Lo stesso art.11, comma 3, sottopone a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni dell'art.1, commi da 15 a 33, della l.n.190 del 2012.

Le disposizioni in questione sono intervenute in un quadro normativo assai complesso il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative normative solo in parte risolte e sulle quali sono state elaborate dall'ANAC delle precise indicazioni per l'applicazione della normativa della normativa di prevenzione della corruzione e della nuova disciplina in materia di trasparenza.

Con determinazione 17 giugno 2015 n.8 l'ANAC ha adottato le "linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Tale linee guida incidono sulla disciplina del PTTI e richiedono una rivisitazione dei contenuti della direttiva per l'applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.1621 del 2013.

Come precisato nella determinazione ANAC le linee guida sono rivolte sia agli enti che alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici. Al fine di dare attuazione alle anzidette linee guida la Regione ha avviato un sistema di monitoraggio e vigilanza per le società in house per le attività concernenti le materie del personale, dell'acquisizione di beni e servizi e dell'affidamento di lavori. Inoltre l'amministrazione ha richiamato le società controllate o partecipate dalla stessa in via maggioritaria all'obbligatorietà della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e della necessità di adottare misure organizzative e gestionali per assolvere agli adempimenti previsti dalla legge (atto del RPC della Giunta Regionale del 14 ottobre 2015 n.755188).

Il presente documento è quindi utile per definire e qualificare in via interpretativa gli enti di cui all'art.22 del D. Lgs. n.33 del 2013 e per individuare quali attività di pubblico interesse, regolate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea, siano svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni nonché dagli enti pubblici economici.

Inoltre il presente documento detta anche disposizioni per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di coloro a cui la Regione stessa affida

incarichi di “amministratore” (secondo la definizione propria del decreto e le disposizioni interpretative del Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, dettate con circolare PG/2014/342376 del 25 settembre 2014). La efficacia giuridica di tali nomine, in enti pubblici o in enti di diritto privato in controllo regionale, società comprese, è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del richiamato Decreto, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione medesima.

Ambito soggettivo di applicazione.

Enti pubblici non territoriali regionali

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli “enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati” dalla Regione.

A tal proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un “ente pubblico”.

L'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n.70 recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente” ha previsto una riserva di legge disponendo che “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge”.

La riserva di legge non è tuttavia criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell'Ente nel nostro sistema giuridico, sicché occorre utilizzare altri “indici rivelatori della natura pubblica” che guideranno l'operatore nell'identificazione degli enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo i criteri per qualificare come pubblico un ente non territoriale sono :

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente;
- c) l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull'attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

Pertanto in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di “ente pubblico” occorre verificare dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la natura pubblica ovvero privata dell'Ente medesimo.

Si rileva che nella categoria degli enti pubblici sono ricompresi anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale.

A seguito delle modifiche introdotte dal d. l. n.90 del 2014 all'art.11 del D. Lgs.. n.33 del 2013 anche gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni. In attuazione degli obblighi di trasparenza del D. Lgs.. n.33 del 2013 anche gli enti pubblici economici adottano il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della corruzione, istituiscono sul proprio sito web una sezione denominata " Amministrazione trasparente", nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i dati previsti dal medesimo decreto legislativo e assicurano il diritto d'accesso.

Si ricorda inoltre che la “vigilanza”, secondo l’accezione più comunemente accolta, è una relazione intersoggettiva tra Enti che si caratterizza per poteri di ingerenza costituiti non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell’Amministrazione vigilante, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali (a titolo esemplificativo): l’approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti; la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l’esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione di indirizzi.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria:

- AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
- ARPAE-ER – Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
- Er.Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna
- IBACN - Istituto per i beni artistici culturali e naturali
- ARST e PC – Agenzia regionale per la sicurezza del territoriale e la protezione civile
- InterCent-ER - Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi
- Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)
- Agenzia regionale per il lavoro
- Autorità di Bacino del Reno
- ATERSIR
- Le Aziende USL
- Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
- ACER

A breve sarà avviata, sulla base di requisiti e criteri condivisi, una ricognizione degli enti pubblici regionali soggetti al controllo e alla vigilanza dell’amministrazione.

Risulta evidente dall’elencazione sopra indicata che, avuto riferimento al panorama dell’agire amministrativo-contabile, questi soggetti, come esplicitato alla Parte seconda, possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare la provvista finanziaria per l’attuazione e l’esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi etc. a titolarità regionale.

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione e quindi per il corretto inserimento nelle diverse sotto sezioni acquista importanza probatoria la declinazione relativa all’attribuzione delle risorse finanziarie oggetto di assegnazione. Si vuole dire, in altre parole, che il trasferimento delle risorse finanziarie disposto per assicurare la provvista per il funzionamento a favore degli Enti Pubblici rientranti in questa fattispecie, così come il finanziamento disposto per la realizzazione di attività, progetti, interventi etc. a titolarità regionale con imputazione delle risorse su capitoli di spesa diretta (avvalimento, attribuzioni di funzioni specifiche e attività svolte in favore della Regione) dovranno essere valutati ai fini degli obblighi di pubblicazione sulla base di quanto espressamente previsto dall’art.22. Più specificatamente sono da pubblicare i finanziamenti che sono attribuite agli enti per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, regolate dal diritto nazionale o dell’Unione Europea o da legge regionale.

Per contro l’attribuzione di risorse economiche (contributi) conferite agli Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati aventi ad oggetto la realizzazione di specifici interventi, attività, progetti etc. a titolarità degli stessi configura l’ipotesi di riconoscimento di vantaggi economici attratti a pieno titolo nella sfera degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 26 e 27.

Enti di diritto privato partecipati dalla Regione

La seconda categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dalle società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria.

Come noto l'art 11, comma 3, del decreto legislativo n.33 del 2013 sottopone le società partecipate, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ad un diverso livello di trasparenza prevedendo l'applicazione delle disposizioni dell'art.1, dai commi 15 a 33 , della legge n.190 del 2012.

Come già accennato per gli enti pubblici regionali l'amministrazione si riserva di avviare , sulla base di requisiti e criteri condivisi, una ricognizione degli enti privati soggetti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione.

Per ciascuna di esse devono essere indicate l'entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. Sono escluse dall'applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

Enti di diritto privato in controllo della Regione

L'ultima categoria menzionata dall'art. 22 è quella degli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti come:

“gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Per individuare con maggiore nettezza tale categoria, occorre coordinare la disciplina prevista all'art. 22 del D. Lgs.. n.33 del 2013 con le linee guida emanate da ANAC con determinazione n.8 del 2015 e con le linee definite dal Responsabile della Prevenzione della corruzione della Giunta Regionale.

Ambito oggettivo di applicazione

L'art. 22, in primo luogo, impone di pubblicare e aggiornare **con cadenza annuale** un elenco per ciascuna delle tre categorie sopra individuate. Per ogni ente pubblico o privato in controllo pubblico e per ciascuna società devono essere indicati:

“i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

Per quanto riguarda l'indicazione "dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale", si ritiene che sia da intendersi, in continuità con quanto stabilito nel Protocollo, l'ammontare finanziario complessivo risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell'annualità considerata. La Regione, in ogni caso, pubblica già da tempo nel sito istituzionale le informazioni relative a tale onere.

L'art. 22 impone infine di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Riguardo agli incarichi di "amministratore" (secondo la definizione datane dal D.Lgs. n. 39/2013 e dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, di cui alla circolare PG/2014/342376 del 25.9.2014, sopra richiamata, per quanto riguarda la relativa applicazione nell'ordinamento regionale) affidati, mediante atto di nomina, direttamente dalla Regione (es.:es. nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione di società controllate, ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 c.c.), il presente documento detta anche disposizioni per l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. L'efficacia giuridica di tali nomine o incarichi, in enti pubblici regionali o in società o enti di diritto privato in controllo regionale, è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del richiamato decreto, alla pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione medesima, della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. La pubblicazione avviene a cura del direttore generale competente per l'organizzazione. Il medesimo dirigente, annualmente, deve provvedere ad acquisire e pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità.

Analogamente si deve provvedere con riguardo alla nomina, da parte della Regione, dei direttori generali degli enti del Servizio Sanitario regionale, in quanto incarichi contemplati dal D.Lgs. n. 39/2013 che detta specifiche disposizioni di inconferibilità e incompatibilità. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 l'efficacia della nomina regionale di direttore generale in questi enti è subordinata alla pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione medesima, della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. La pubblicazione avviene a cura del dirigente generale competente per l'organizzazione. Il medesimo dirigente, annualmente, deve provvedere ad acquisire e pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità.

Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale.

Nella sotto-sezione 1° livello denominata "Enti controllati" del sito istituzionale Amministrazione trasparente della Regione saranno pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni 2° livello denominate rispettivamente "Enti pubblici vigilati", "Società partecipate" e "Enti di diritto privato controllati" unitamente ad una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Le modalità operative per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 saranno

definite nel PTTI.

Con specifico riferimento alle società partecipate, in via di prima applicazione si prevede di creare un collegamento della sotto sezione 2° livello denominata “Società partecipate” con il sito già attivo presso l’Assemblea Legislativa sulle società. Sempre in via di prima applicazione, si rinvia altresì alle modalità di attuazione definite nell’art. 5 del Protocollo, anche con specifico riferimento alla tempestività delle pubblicazioni e alla periodicità degli aggiornamenti dei dati.

Per quanto riguarda “gli enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione” in via di prima applicazione si rinvia alle modalità di attuazione definite nell’art. 6 del Protocollo.

Ai sensi dell’art.22 comma 3 è previsto inoltre che:

“nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15”.

Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell’art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione in loro favore.

A tal fine si precisa che l'ANAC ha adottato il regolamento in materia di esercizio sanzionatorio ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 per l'applicazione per la parte relativa all'applicazione della sanzione in misura ridotta in conformità alla delibera ANAC n.10 del 2015.

Come chiarito al paragrafo 2 della Parte III nella parte relativa al " Regime sanzionatorio " a cui si rinvia per approfondimenti , la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’art.22, comma 2, del decreto legislativo n.33 del 2013 comporta l'applicazione l'irrogazione di sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall'art.47, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Le violazioni di cui all'art.47 comma 2 del d.lgs. n.33, primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione dei dati da parte soggetto individuato nel PTTI 2016-2018 come responsabile della pubblicazione di dati concernenti:

- a. la ragione sociale;
- b. la misura dell'eventuale partecipazione
- c. la durata dell'impegno;
- d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico a ciascuno di essi spettante;
- f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Le violazioni di cui all'art.47 comma 2 del D. Lgs.. n.33, secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione dei dati, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di

risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 pone infatti in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Per quanto riguarda infine l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22 , comma 3, del decreto legislativo n.33 del 2013 gli enti e le società sono tenute ad individuare al proprio interno i titolari di incarichi di esercizio di poteri di indirizzo politico (art.14) e i titolari di incarichi di dirigenza o di consulenza e collaborazione (art.15), anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

A ciò si aggiunge che, in attuazione del presente atto - tenuto conto degli specifici divieti che si connettono alla mancata o incompleta pubblicazione – sarà possibile integrare, per soddisfare e garantire il massimo livello di trasparenza, i dati e le informazioni attualmente presenti nelle sotto-sezioni sopra indicate con ulteriori dati e informazioni richiesti dalla norma già a disposizione della Regione.

Per consentire alle strutture regionali coinvolte a vario titolo nel processo amministrativo-contabile la massima garanzia, anche in termini di responsabilità in rapporto alle prescrizioni dettate dalla disposizione in commento, nei provvedimenti amministrativi proposti al fine della liquidazione della spesa – intesa come momento che precede la fase di erogazione delle risorse pubbliche – sarà necessario, a regime, verificare l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni indicate dall'art.22 comma 2 del D. Lgs. n.33 del 2013. La verifica sull'inserimento dei dati e delle informazioni richieste nelle sotto-sezioni sopra riportate costituisce condizione per legittimare e rendere possibile la procedura di erogazione della spesa con discarico in termini di responsabilità del soggetto pagatore.

Responsabile del Procedimento

I Responsabili del procedimento per la raccolta e la pubblicazione delle informazioni, relative al sito dell'Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale saranno individuati dall'Ente nel PTTI.

6. *Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 33 del 2013.*

L'art.30 del D.Lgs n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D. Lgs.. n.33/2013			
Art.30	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Beni immobili e gestione patrimonio	Pubblicazione tempestiva	<u>Patrimonio immobiliare:</u> informazioni identificative degli immobili posseduti <u>Canoni di locazione o affitto:</u> canoni di locazione o affitto versati e percepiti	La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti di gestione del patrimonio dell'amministrazione. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale. Esso si estende sia ai beni pubblici (demanio pubblico regionale e patrimonio indisponibile) sia ai beni di diritto privato; prevede inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del D. Lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione Trasparente" in una sotto-sezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla seconda parte dell'art 30). Anche in tal caso si prevede che l'Ente provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di seguito elencate.

La Regione e l'Assemblea pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" le informazioni identificative degli immobili posseduti nella sottosezione 2 livello denominata "Patrimonio immobiliare" e le informazioni relative ai canoni di locazione o affitto versati o percepiti nella sotto-sezione 2 livello denominata "canoni di locazione o affitto nella sotto-sezione 2 livello" ai sensi dell'art.30 D,Lgs n.33 del 2013.

La Giunta Regionale pubblica l'elenco degli immobili di proprietà e la loro destinazione d'uso nel Rendiconto Generale della Regione Emilia Romagna ed in particolare all'Allegato 3_Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT).

7. Elencazione di atti non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013

Al fine di definire l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza previsti nel D. Lgs..n.33 del 2013 si ritiene comunque opportuno, per esigenze di chiarezza, oltre alle indicazioni previste per i provvedimenti nella sezioni che precedono ai quali per un riferimento si rinvia, escludere in modo esplicito l'assoggettamento all'obbligo di pubblicazione per i seguenti atti:

- Atti di reiscrizione di impegni di spesa in perenzione amministrativa con contestuale liquidazione della spesa per riconoscimento di corrispettivi per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, contributi, sussidi, sovvenzioni, corrispettivi, compensi (vantaggi economici in genere) a favore di soggetti pubblici e/o privati.

Trattasi di atti che si rende necessario adottare per reiscrivere a bilancio poste giustificative della spesa reclamate dai soggetti creditori in esecuzione di impegni contabili di spesa assunti prima del 1° gennaio 2013 e quindi anteriori agli obblighi di trasparenza previsti all'art.18 D.L. n.83 del 2012 e al decreto legislativo n.33 del 2013 con utilizzo di capitoli di spesa corrente che in conto capitale.

Si ritiene che non generano obblighi di pubblicazione di dati o informazioni per tutte le categorie di soggetti e fattispecie indicate in tutti i paragrafi del presente atto le risultanze finanziarie oggetto di provvedimenti di reiscrizione della spesa.

A legislazione vigente i vantaggi economici per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs.. n.33 del 2013 da reiscrivere a bilancio negli esercizi finanziari futuri saranno oggetto di pubblicazione per soddisfare le condizioni della voce "importo del vantaggio economico corrisposto" di cui all'art.27 comma 1 lett.b) del medesimo decreto.

- Restituzione (Rimborso) a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro di quanto percepito in eccesso o erroneamente versato all'amministrazione regionale.

- Restituzione a terzi di somme indebitamente versate per oblazione per illeciti edilizi. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro per le somme indebitamente versate e percepite dall'Ente.

- Restituzione depositi cauzionali. Trattasi di importi riconosciuti a titolo di recupero degli oneri corrisposti all'Ente per partecipare a procedure di gara per l'affidamento di appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

- Provvedimento di indennità di esproprio/occupazione

- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento dell'IVA-IRAP che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

- Quantificazione oneri di spesa per l'esecuzione pagamenti obbligati per violazione norme del Codice della strada o altre infrazioni.

Allegato di pagina 30 (Parte II par. 2.3) della direttiva di indirizzi interpretativi

RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO

da pubblicare ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SOGGETTO RICHIEDENTE

--

TITOLO DEL PROGETTO

--

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

Descrizione **dettagliata** delle azioni progettuali previste (specificando per ciascuna gli obiettivi specifici, le modalità di svolgimento, le risorse necessarie e i tempi di realizzazione)

--

COSTO DEL PROGETTO

Riepilogo delle risorse necessarie per la realizzazione delle singole azioni progettuali previste

--